



Città metropolitana di Milano

Area Tutela e Valorizzazione Ambientale
Settore Monitoraggio Giuridico e Autorizzazioni Uniche Ambientali

Autorizzazione Dirigenziale

Raccolta Generale n.1907/2015 del 09/03/2015 Prot. n.59315/2015 del 09/03/2015
Fasc.9.3 / 2014 / 497

Oggetto: Autorizzazione Unica Ambientale per recupero dei rifiuti non pericolosi ex art. 216 del D.Lgs 152/2006, per scarico in corpo idrico superficiale di acque meteoriche di seconda pioggia e per scarico in pubblica fognatura di acque meteoriche di prima pioggia alla Società SERLENGA GIUSEPPE S.A.S. di ZANOTTI ELISA & C. con sede legale e sede operativa nel comune di Pieve Emanuele (MI) in Via P. Gobetti n. 37

IL DIRETTORE DEL SETTORE Monitoraggio Giuridico e Autorizzazioni Uniche Ambientali

Visto il D. Lgs. 03.04.06 n. 152 "*Norme in materia ambientale*" e s.m.i.;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto il D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 "*Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'art. 23 del decreto legge 9 febbraio 2012 n. 5 convertito, con modificazioni dalla legge 4 aprile 2012 n. 35*";

Vista la circolare n. 19 del 5/8/2013, pubblicata sul B.U.R.L. n. 37 del 9/9/2013, con la quale la Regione Lombardia ha dettato "*Primi Indirizzi regionali in materia di Autorizzazione Unica ambientale (AUA)*";

Vista la circolare del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare prot. n. 49801 del 7/11/2013 Circolare recante chiarimenti interpretativi relativi alla disciplina dell'autorizzazione unica ambientale nella prima fase di applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013 n. 59;

Vista altresì la Legge 07 Agosto 1990 n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e s.m.i.;

Vista la L. 7 aprile 2014 n. 56 "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni", in particolare l'art. 1 c. 16;

Visto il decreto del Presidente della Provincia di Milano protocollo n. 246308 del 9/10/2013 con il quale è stata attribuita la Direzione del Settore Monitoraggio Giuridico e Autorizzazioni Uniche Ambientali e le relative competenze in merito all'adozione dei provvedimenti inerenti i relativi procedimenti, prorogato con decreto protocollo n. 138586 del 24/6/2014 e confermato con decreto n. 149392 datato 8/7/2014;

Visto l'art. 38 del vigente regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi della Provincia di Milano;

Visti inoltre:

- il decreto ministeriale 5 febbraio 1998, come modificato con decreto ministeriale 5 aprile 2008, n. 186;
- la decisione della Commissione delle Comunità Europee n. 2000/532/CE del 3.05.2000 e successive modifiche ed integrazioni;
- la direttiva ministeriale 9 aprile 2002;
- il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato ed integrato dai decreti legislativi 16 gennaio 2008, n. 4, 29 giugno 2010, n. 128, 3 dicembre 2010, n. 205, 10 dicembre 2010, n. 219 e dalla legge 11 agosto 2014, n. 116 ed in particolare la Parte Quarta, artt. 214 e 216;
- il decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49;
- la deliberazione della Giunta Regionale Lombardia n. 8882 del 24.04.2002 “*Individuazione dei criteri per la determinazione dell'importo e delle modalità di versamento degli oneri a carico dei richiedenti l'approvazione dei progetti e l'autorizzazione all'esercizio delle inerenti operazioni di recupero e/o smaltimento di rifiuti speciali, ai sensi degli artt. 27 e 28 del d.lgs. 5 febbraio 1997 e successive modifiche ed integrazioni, per l'istruttoria tecnica, per il controllo durante l'attività e per il collaudo finale.*”, così come recepita dalla deliberazione di Giunta Provinciale n. 132194/2002 del 23.10.2002, successivamente integrata e modificata, in particolare, da ultimo, con provvedimento di R.G. n. 6535 dell'1.08.2012;
- la deliberazione della Giunta Regionale Lombardia n. 19461 del 19.11.2004 “*Nuove disposizioni in materia di garanzie finanziarie a carico dei soggetti autorizzati alla realizzazione di impianti ed all'esercizio delle inerenti operazioni di smaltimento e/o recupero di rifiuti, ai sensi del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modifiche ed integrazioni. Revoca parziale delle dd.g.r. nn. 45274/99, 48055/00 e 5964/01.*”;
- la deliberazione della Giunta Regionale Lombardia n. 7366 del 28.5.2008 “*Individuazione delle opere e delle attività di gestione dei rifiuti soggette a competenza provinciale in materia di procedure di verifica di VIA (art. 3, comma 3, l.r. n. 20/1999)*”

- ed integrazione alla d.g.r. n. 8882/2002.”;*
- la deliberazione della Giunta Regionale Lombardia n. 10360 del 21.10.2009: “*Modifiche ed integrazioni alla d.g.r. n. 6581/2008 relativa ai criteri per la localizzazione degli impianti di gestione dei rifiuti urbani e speciali (art. 19, comma 3, l.r. 26/2003).*”;
 - la legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26, come modificata dalle leggi regionali 3 agosto 2004, n. 19, 20 dicembre 2004, n. 36, 8 agosto 2006, n. 18, 11 dicembre 2006, n. 24, 27 febbraio 2007, n. 5, 12 luglio 2007, n. 12, 18 giugno 2008, n. 17, 27 giugno 2008, n. 19, 29 gennaio 2009, n. 1, 29 giugno 2009, n. 10, 5 febbraio 2010, n. 7, 23 dicembre 2010, 27 dicembre 2010, n. 21, n. 19 e 21 febbraio 2011, n. 3;
 - i Regolamenti (UE) 333/2011 e 715/2013 recanti rispettivamente i criteri che determinano quando alcuni tipi di rottami metallici cessano di essere considerati rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio e i criteri che determinano quando i rottami di rame cessano di essere considerati rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio;
 - il decreto legislativo 14 marzo n. 49;

Visto il Decreto Legislativo 3 Aprile 2006 n. 152 "Norme in materia ambientale" che, all'art. 124, comma 7, attribuisce alle Province la competenza per il rilascio delle autorizzazioni allo scarico in corso d'acqua superficiale e su suolo o negli strati superficiali del sottosuolo, facendo salva la disciplina regionale in vigore;

Visti i Regolamenti Regionali nn. 3 e 4 del 24 Marzo 2006 rispettivamente: "Disciplina e regime autorizzatorio degli scarichi di acque reflue domestiche e di reti fognarie, in attuazione dell'art. 52, comma 1, lettera a) della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26, e "Disciplina dello smaltimento delle acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne, in attuazione dell'articolo 52, comma 1, lettera a) della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26";

Visti i Regolamenti Regionali 3 e 4 del 24 Marzo 2006;

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 8/2772 del 21 Giugno 2006 di approvazione della Direttiva per l'accertamento dell'inquinamento delle acque di seconda pioggia in attuazione dell'art. 14 comma 2 del R.R. 4/2006;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale del 20.01.2010 n.8/11045 recante “*Linee guida per l'esercizio delle competenze in materia di scarichi nella rete fognaria da parte delle Autorità d'Ambito (art.44, comma 1 let c) della L.R. n.26/2003 e s.m.i.*”;

Visto il Decreto del Presidente della Provincia del 25.05.2010 n. 4/10 con il quale è stato approvato il “*Regolamento per l'utenza del servizio di raccolta, allontanamento, depurazione e scarico dei reflui provenienti dagli insediamenti produttivi del territorio di competenza dell'Autorità d'Ambito della Provincia di Milano*” *pubblicato sul sito www.atoprovinciadimilano.it.*;

Visto il Decreto del Presidente della Provincia del 02.05.2011 n. 2/11 – provvedimento n. 3 con il quale è stato approvato il “*Regolamento per l'utenza del servizio di raccolta, allontanamento, depurazione e scarico dei reflui*” e la “*Carta dei servizi del Servizio Idrico Integrato*”, *pubblicato sul sito www.atoprovinciadimilano.it.*;

Visto l'Art. 13 comma 2 del D.L. 29.12.2011 n. 216 – convertito con modificazione nella Legge n. 14 del 24.02.2012;

Visto il DPR 445/00 ed i controlli da questo previsti in base ai quali qualsiasi danno, azione, ragione o diritto che venissero contestati, saranno di esclusiva responsabilità del richiedente, sollevando totalmente il soggetto autorizzante da ogni conseguenza;

Visti altresì:

- La Legge Regionale n. 26 del 12 Dicembre 2003 “Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di gestione del sottosuolo e di risorse idriche” e s.m.i. ed in particolare l'art. 48, ha attribuito le funzioni dell'Autorità d'Ambito e che quest'ultima nella Provincia di Milano, giusta delibera n. 7 del 16 Giugno 2003 s.m.i., aveva affidato l'erogazione del Servizio Idrico Integrato alla società Amiacque Srl (di seguito AMIACQUE) per l'ambito omogeneo 1 della Provincia di Milano e alla società Brianzacque Srl (di seguito BRIANZACQUE) per l'ambito omogeneo 2 della Provincia di Monza e Brianza e che tale affidamento è attualmente in regime di prorogatio di fatto in attesa di provvedimenti di regolarizzazione - in conformità a quanto stabilito dalla Sentenza della Corte Costituzionale n. 307/09 - non potendo essere interrotto un pubblico servizio;

- Il Protocollo d'Intesa tra Direzione di Progetto Segreteria Tecnica per l'Ufficio d'Ambito della Provincia di Milano e ARPA Lombardia - Dipartimento Provinciale di Milano approvato dalla Giunta Provinciale con deliberazione n. 245/2012 (atti n. 122586/2.10/2012/2) e sottoscritto in data 19.07.2012;

- La deliberazione del Consiglio Provinciale n. 33/2012 del 12.04.2012 con la quale è stata approvata la Costituzione dell'Azienda Speciale "Ufficio d'Ambito della Provincia di Milano" ai sensi dell'art. 48, comma 1 bis della L.R. 26/03, quale ente strumentale della Provincia di Milano, con approvazione del relativo statuto;

- La deliberazione del Consiglio Provinciale n. 16 del 11.04.2013 Rep. 23 con la quale è stato Approvato lo stato attivo e passivo del ramo gestionale ex ATO di Milano, così come risultante al 31.12.2012, con sezionamento delle due aree territoriali ora riferite alla Provincia di Milano e alla Provincia di Monza e Brianza. Approvazione degli scorpori relativi all'ex ATO di Milano. Approvazione del contratto di servizio in regolazione dei rapporti tra la Provincia di Milano e la costituenda Azienda Speciale "Ufficio d'Ambito della Provincia di Milano", approvazione delle modifiche dello Statuto ed approvazione di Business Plan della Azienda medesima;

- L'atto notarile n. 134560 Raccolta 50135 del 31.07.2013 con il quale la Provincia di Milano ha conferito il ramo gestionale ex ATO trasferendolo per costituzione in capo alla “Azienda Speciale Ufficio d'Ambito della Provincia di Milano” avente p. IVA n. 08342040964;

- La Convenzione per i controlli degli scarichi nella rete fognaria ai fini dell'emissione delle sanzioni amministrative pecuniarie tra Segreteria Tecnica per l'Ufficio d'Ambito ed Amiacque S.r.l del 27.06.2013 (Atto n. 0165483/2.10/2013/1).

VISTO che con Deliberazione n. 4 del Consiglio di Amministrazione dell'Ufficio d'Ambito della Provincia di Milano - Azienda Speciale del 20.12.2013 (atti n. 2.10/2013/282 prot. Ufficio Ambito n. 3661 del 23.12.2013) - in ossequio alla Deliberazione Consiliare della Provincia di Milano n. 58/2013 del 19.12.2013 (atti n. 297536/2.10/2013/516), è stata affidata a Cap Holding S.p.A. la gestione del Servizio Idrico Integrato sul territorio della Provincia di Milano per il periodo 01.01.2014 -

31.12.2033 ed è stata altresì approvata la relativa "*Convenzione di affidamento del Servizio Idrico Integrato dei Comuni dell'Ambito della Provincia di Milano*", pubblicata all'Albo Pretorio online e sul sito istituzionale www.atoprovinciadimilano.it;

VISTO il "*Regolamento del Servizio Idrico Integrato*", adottato con Deliberazione n. 4 del Consiglio di Amministrazione dell'Ufficio d'Ambito della Provincia di Milano - Azienda Speciale del 20.12.2013 (atti n. 2.10/2013/282 prot. Ufficio Ambito n. 3661 del 23.12.2013), pubblicato all'Albo Pretorio online e sul sito istituzionale www.atoprovinciadimilano.it;

VISTA la "*Carta del Servizio Idrico Integrato della Provincia di Milano*", adottata con Deliberazione n. 4 del Consiglio di Amministrazione dell'Ufficio d'Ambito della Provincia di Milano - Azienda Speciale del 20.12.2013 (atti n. 2.10/2013/282 prot. Ufficio Ambito n. 3661 del 23.12.2013), pubblicata all'Albo Pretorio online e sul sito istituzionale www.atoprovinciadimilano.it;

Preso atto che la Società SERLENGA GIUSEPPE S.A.S. di ZANOTTI ELISA & C. con sede legale e sede operativa nel comune di Pieve Emanuele (MI) in Via P. Gobetti n. 37 ha presentato istanza per AUA, ai sensi dell'art. 3 comma 1) lett. a) e g) del D.P.R. 59/2013 per recupero di rifiuti non pericolosi ex art. 216 del D.Lgs 152/2006, scarico di acque meteoriche di seconda pioggia in corpo idrico superficiale e scarico in pubblica fognatura di acque meteoriche di prima pioggia oltre che per impatto acustico di cui alla legge 26 ottobre 1995, n. 447, al SUAP di Pieve Emanuele che l'ha poi trasmessa telematicamente in data 23/04/2014 prot. Provincia di Milano, ora Città metropolitana di Milano, in qualità di autorità competente che ha ricevuto inoltre la documentazione allegata con particolare riferimento a quella di seguito elencata:

- comunicazione settoriale per attività di recupero rifiuti non pericolosi;
- istanza di rinnovo dell'autorizzazione con modifiche allo scarico in corpo idrico superficiale;
- istanza di rinnovo dell'autorizzazione per scarico in pubblica fognatura;
- schede tecniche;
- estratto CTR;
- planimetrie;
- dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ;
- copia del documento di identità del direttore tecnico;
- copia del documento di identità del legale rappresentante;
- ricevute dell'attestazione del pagamento degli oneri istruttori;

Preso atto dell'istruttoria tecnico-amministrativa svolta ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. citato dalla quale risulta che:

- con nota datata 22/09/2014 prot. 194267, rettificata con nota del 23/09/2014 protocollo provinciale n.195755, il Settore Rifiuti e Bonifiche e autorizzazioni integrate ambientali ha comunicato parere favorevole, trasmettendo l'unito Allegato Tecnico "operazioni recupero rifiuti (art. 216 D.Lgs 152/06)" prot. prov.le interno n. 194257/2014 del 22.09.2014, contenente le condizioni e prescrizioni che la Società deve rispettare per lo svolgimento dell'attività presso l'insediamento in oggetto e la planimetria "*TAV. U - Planimetria con disposizione zone operative e schema fognario. Istanza Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del D.P.R. n. 59/2013 - aggiornamento agosto 2014*", precisando che:

- l'Impresa Serlenga Giuseppe S.a.s. di Zanotti Elisa & C., già iscritta al Registro provinciale dei recuperatori ex art. 216, comma 3, del d.lgs. 152/06 al n. MI 0418 del 17.05.2009, con l'istanza di Autorizzazione Unica Ambientale ex d.P.R. 59/2013, chiede il rinnovo dell'esercizio delle operazioni di recupero rifiuti non pericolosi ai sensi dell'art. 216 del citato decreto legislativo;
- l'Impresa Serlenga Giuseppe S.a.s. di Zanotti Elisa & C., è proprietaria dell'insediamento di Pieve Emanuele (MI) - Via P. Gobetti n. 37, come risulta dall'atto costitutivo di Società in accomandita semplice mediante regolarizzazione di Società di fatto del 17.07.2003, registrato presso l'Agenzia delle Entrate con protocollo n. 8634/1 del 28.07.2003;
- che le operazioni di recupero rifiuti possono essere svolte esclusivamente a condizione che la Società sia sempre in possesso di regolare e valido contratto di disponibilità del sito interessato dall'attività di gestione rifiuti;
- l'Impresa Serlenga Giuseppe S.a.s. di Zanotti Elisa & C. con la documentazione trasmessa in data 4.09.2014 (prot. prov.le n. 182977) ha presentato la planimetria "*TAV. U - Planimetria con disposizione zone operative e schema fognario. Istanza Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del D.P.R. n. 59/2013 - aggiornamento agosto 2014*";
- l'Impresa Serlenga Giuseppe S.a.s. di Zanotti Elisa & C. in data 23.04.2014 (prot. prov.le n. 91552) e 23.06.2014 (prot. prov.le n. 136694) ha trasmesso attestazione di avvenuto versamento degli oneri istruttori riguardanti le operazioni di gestione rifiuti che intende svolgere ai sensi dell'art. 216 del d.lgs. 152/06, calcolato sulla base dei criteri individuati dalla d.g.r. n. 8882 del 24.04.2002, così come recepita dalla d.g.p. n. 132194 del 23.10.2002, successivamente integrata e modificata, in particolare, dall'atto provinciale di R.G. n. 6535 dell'1.08.2012;
- Determinato secondo i criteri stabiliti dalla deliberazione della Giunta Regionale Lombardia n.19461/2004, in € 23.888,84.= l'ammontare totale della garanzia finanziaria che l'Impresa Serlenga Giuseppe S.a.s. di Zanotti Elisa & C. deve prestare a favore della Città metropolitana di Milano per un periodo di anni 15 (quindici) più 1 (uno), così come di seguito specificato:

<i>Operazione</i>	<i>Importo garanzia finanziaria</i>
Messa in riserva (R13) di 152,5 mc di rifiuti speciali non pericolosi	€ 2.693,46.= (*)
Recupero (R4) di 700 t/a di rifiuti speciali non pericolosi	€ 21.195,38.=
Totale	€ 23.888,84.=

(*) L'applicazione della tariffa al 10% relativamente alla messa in riserva (R13) dei rifiuti

è subordinata al loro avvio al recupero entro 6 mesi dall'accettazione presso l'impianto.

- l'esercizio delle operazioni di gestione rifiuti autorizzate, ai sensi dell'art. 216 del d.lgs. 152/06, con il presente provvedimento è subordinato alla formale accettazione, da parte della Città metropolitana di Milano , della garanzia finanziaria;
 - le operazioni di gestione rifiuti autorizzate con il presente provvedimento possono essere svolte esclusivamente se coperte da idonea e valida garanzia finanziaria;
 - l'esercizio delle operazioni di gestione rifiuti autorizzate, è altresì subordinato al regolare versamento alla Città metropolitana di Milano del diritto annuale di iscrizione al Registro provinciale delle imprese che effettuano le attività di recupero rifiuti ai sensi dell'art. 216 comma 3, del d.lgs. 152/06, secondo gli importi stabiliti dal d.m. 350/98;
 - l'Impresa è comunque soggetta alle disposizioni in campo ambientale, anche di livello regionale, che hanno tra le finalità quella di assicurare la tracciabilità dei rifiuti stessi e la loro corretta gestione, assicurando il regolare rispetto dei seguenti obblighi:
 - a) tenuta della documentazione amministrativa costituita dai registri di carico e scarico di cui all'art. 190 del d.lgs. 152/06 e dei formulari di identificazione rifiuto di cui al successivo articolo 193, nel rispetto di quanto previsto dai relativi regolamenti e circolari ministeriali. Qualora la Società sia soggetta, ovvero voglia adempiere, in forma volontaria, alla gestione amministrativa dei rifiuti (alternativa ai registri di carico e scarico e ai formulari) mediante il Sistema di controllo della tracciabilità (SISTR) di cui agli artt. 188-bis e 188-ter del d.lgs. 152/06 e dei successivi decreti ministeriali di regolamentazione, entro la data di completa operatività dello stesso, dovrà iscriversi ed attuare gli adempimenti e le procedure previste da detta norma e dai regolamenti attuativi;
 - b) iscrizione all'applicativo O.R.SO. (Osservatorio Rifiuti Sovraregionale di cui all'art. 18, comma 3, della l.r. 26/03) attraverso la richiesta di credenziali da inoltrare all'Osservatorio Provinciale sui Rifiuti e compilazione della scheda impianti secondo le modalità e tempistiche stabilite dalla d.g.r. n. 2513/11;
 - qualora l'attività dell'Impresa rientra tra quelle elencate nella Tabella A1 al d.P.R. 11 luglio 2011, n. 157 *'Regolamento di esecuzione del Regolamento (CE) n. 166/2006 relativo all'istituzione di un Registro europeo delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti e che modifica le direttive 91/689/CEE e 96/61/CE'*, il gestore dovrà presentare al registro nazionale delle emissioni e dei trasferimenti di inquinanti (PRTR), secondo le modalità, procedure e tempistiche stabilite da detto decreto del Presidente della Repubblica, dichiarazione annuale con la quale verranno comunicate le informazioni richieste dall'art. 5 del Regolamento (CE) n. 166/2006;
- con nota datata 11/09/2014 prot. n.187635 il Settore Risorse idriche ed attività estrattive ha espresso parere favorevole all'autorizzazione allo scarico di acque meteoriche di seconda pioggia in corpo idrico superficiale denominato Colatore Lambro Meridionale, alle condizioni e con le prescrizioni contenute nell'Allegato Tecnico "Emissioni Idriche" di pari data e protocollo, specificando che la società richiedente ha corrisposto gli oneri istruttori inerenti il rilascio del titolo abilitativo per gli scarichi in corso d'acqua superficiale, con versamento effettuato in data 01.04.2014, secondo quanto previsto dalla Deliberazione della Giunta Provinciale n. 108/2012, Atti n. 27919/5.3/2011/9, trasmettendo tramite il S.U.A.P. la relativa quietanza di pagamento;
 - con nota datata 21/11/2014 prot. 13161 trasmessa in data 5/12/2014 prot. prov. n.

0251089 ATO Provincia di Milano ha espresso parere favorevole al rinnovo dell'autorizzazione allo scarico in rete fognaria pubblica delle acque meteoriche di prima pioggia alle condizioni e con le prescrizioni contenute nell'Allegato tecnico "Scarichi in pubblica fognatura" prot. ATO n. 13159 del 21/11/2014 precisando che lo stesso Ufficio d' Ambito della Provincia di Milano – Azienda Speciale :

- ha preso atto che l'impresa non ha ottemperato nei termini assegnati alle prescrizioni contenute nel titolo autorizzatorio 13.09.2010 (prot. Prov. Mi n.165454) di seguito riportate:
 - *L'autorizzazione al recapito delle acque di prima pioggia in fognatura è concessa sulla base del progetto approvato da Amiacque srl e da ARPA con i pareri che costituiscono parte integrante del presente atto, e nel rispetto del RR 4 del 24 marzo 2006 salvo diverse indicazioni motivate da relazioni geologiche e/o prescrizioni da parte degli enti competenti;*
 - *Entro il prossimo rinnovo della presente autorizzazione, l'azienda dovrà portare a termine la realizzazione delle opere di adeguamento al RR 04/06. Ad ultimazione delle stesse, dovrà essere trasmessa alla Segreteria Tecnica dell'ATO della Provincia di Milano, ad Amiacque srl e ad ARPA, nota attestante l'esecuzione dei lavori nelle modalità previste dall'elaborato grafico allegato alla domanda: "Tavola E/1 revisione del 13/07/2010 dello Studio Tecnico M.C.";*
- con nota del 18.11.2014 (prot. Uff. Ambito n.12955) ha richiesto all'Impresa di documentare all'Ufficio d'Ambito della Provincia di Milano – Azienda Speciale, entro un termine di 10 giorni, l'avvenuto ottemperamento delle succitate prescrizioni al fine di poter valutare se sussistano le condizioni per la contestazione della violazione ai sensi del combinato disposto del D.Lgs. 152/06 e della L.69/81;
- ha verificato che l'istante ha corrisposto gli oneri istruttori e di procedibilità inerenti il rinnovo del titolo abilitativo per lo scarico in pubblica fognatura di meteoriche di prima pioggia, con versamenti effettuati in data 01.04.2014 secondo quanto previsto dalla D.G.R. n. 8/II045 del 20.01.2010 e dalla D.D.G. n. 797 del 01.02.2011;
- ha acquisito il parere tecnico di competenza del Gestore Amiacque S.r.l.;

Dato atto che la Società SERLENGA GIUSEPPE S.A.S. di ZANOTTI ELISA & C. ha trasmesso tramite il SUAP di Pieve Emanuele:

- ha trasmesso tramite il SUAP documentazione integrativa in data 23/06/2014 con prot. n.0136694, in data 04/09/2014 con prot. n. 0182977, in data 18/09/2014 con prot. n. 0193225, in data 26/09/2014 con prot. n.019816, richieste in data 7/05/2014 con prot. n. 98315, in data 23/05/2014 con prot. n 112793;
- in data 23.04.2014 (prot. prov.le n. 91552) e 23.06.2014 (prot. prov.le n. 136694), attestazione di avvenuto versamento degli oneri istruttori riguardanti le operazioni di gestione rifiuti che intende svolgere ai sensi dell'art. 216 del d.lgs. 152/06, calcolato sulla base dei criteri individuati dalla d.g.r. n. 8882 del 24.04.2002, così come recepita dalla d.g.p. n. 132194 del 23.10.2002, successivamente integrata e modificata, in particolare, dall'atto provinciale di R.G. n. 6535 dell'1.08.2012;
- attestazione di avvenuto versamento degli oneri istruttori e di procedibilità inerenti il rinnovo del titolo abilitativo per lo scarico in pubblica fognatura di meteoriche di prima pioggia, con versamenti effettuati in data 01.04.2014 secondo quanto previsto dalla D.G.R. n. 8/II045 del 20.01.2010 e dalla D.D.G. n. 797 del 01.02.2011;
- attestazione di avvenuto versamento degli oneri istruttori inerenti il rilascio del titolo abilitativo per gli scarichi in corso d'acqua superficiale, con versamento effettuato in data

01.04.2014, secondo quanto previsto dalla Deliberazione della Giunta Provinciale n. 108/2012, Atti n. 27919/5.3/2011/9;

- in data 09/03/2015 con nota prot.0058696 la documentazione attestante l'assolvimento dell'imposta di bollo per l'adozione del presente atto e del suo allegato, a seguito di richiesta inoltrata in data 26/02/2015 con nota prot. n.0049153 di pari data;

Richiamate le prescrizioni che formano parte integrante e sostanziale della presente autorizzazione, contenute negli allegati tecnici:

- Allegato Tecnico "operazioni recupero rifiuti (art. 216 D.Lgs 152/06)" prot. prov.le n. 194257/2014 del 22.09.2014, unitamente alla planimetria "TAV. U - Planimetria con disposizione zone operative e schema fognario. Istanza Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del D.P.R. n. 59/2013 - aggiornamento agosto 2014";
- Allegato Tecnico "Emissioni Idriche" prot. n.187635 del 11/09/2014;
- Allegato tecnico "Scarichi in pubblica fognatura" prot. ATO n. 13159 del 21/11/2014;

Visti e richiamati:

- gli artt. 32 e 33 del vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi della Provincia di Milano;
- l'art. 51 dello Statuto della Città Metropolitana di Milano;
- l'art. 107 comma 3 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";
- il Regolamento sui procedimenti amministrativi e sul diritto di accesso ai documenti, ed in particolare il testo approvato con Deliberazione del Presidente della Provincia di Milano n. 22/2014 in data 13/11/2014, atti n. 221130/1.10/2014/16;
- l'art. 11 comma 5 del Regolamento sul sistema di controlli interni di cui alla Delibera Provinciale R.G. n. 15/2013 del 28/02/2013;
- le Direttive nn. 1 e 2 ANTICORR/2013 del Segretario Generale;

Richiamate:

- la deliberazione del Presidente della Provincia n. 3 del 26 giugno 2014 (atti n. 139788/1.10/2014/16), che ha approvato il bilancio di previsione 2014, il bilancio pluriennale 2014 - 2016 e la relazione previsionale e programmatica per il triennio 2014 - 2016 e successiva variazione approvata con deliberazione del Presidente della Provincia n. 17 del 21 ottobre 2014 (atti n. 207856/5.3/2013/9) con oggetto "Bilancio di Previsione 2014 - Variazione";
- la deliberazione del Presidente della Provincia n. 21 del 13 novembre 2014 (atti n. 228814/5.3/2013/9) di approvazione della variazione di assestamento al bilancio 2014;
- la deliberazione di Giunta del 30/9/2014 R.G. n. 272/2014 con la quale è stato approvato il Piano della Performance/Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2014 e la deliberazione Rep. Gen. n. 363/2014 con la quale la Giunta Provinciale ha approvato, nella seduta del 10/12/2014, la "Prima variazione al PEG 2014" ed in particolare l'obiettivo n. 13711;
- il Decreto Rep.Gen. 2/2015 del 8/1/2015 (atti n.735/5.4/2015/1) del Sindaco Metropolitan di Milano a mezzo del quale i dirigenti sono stati autorizzati ad assumere gli atti di gestione e gli impegni di spesa durante l'esercizio provvisorio, nelle more dell'approvazione del Peg 2015, che sarà successiva all'approvazione del Bilancio di Previsione 2015 e della della Relazione Previsionale e Programmatica nonchè del Bilancio pluriennale per il triennio 2015/2017;

Dato atto che il presente provvedimento è privo di riflessi finanziari di spesa;

Richiamato il PEG 2014 - Obiettivo n.13711 - Programma AA009;

Ritenuta la regolarità della procedura seguita e la rispondenza degli atti alle norme citate;

Ritenuto di proporre al SUAP di & l'inserimento del presente atto nel titolo che verrà rilasciato ai sensi del D.P.R. n. 59/2013 art. 4 comma 5;

AUTORIZZA

1) l'inserimento nella motivata determinazione di conclusione del procedimento che verrà adottata dal Suap di Pieve Emanuele (MI), dell'Autorizzazione Unica Ambientale per le istanze inerenti i titoli abilitativi di cui all'art. 3, c.1. lett. a) e g) per recupero dei rifiuti non pericolosi ex art. 216 del D.Lgs 152/2006, per scarico di acque meteoriche di seconda pioggia in corpo idrico superficiale e per scarico in pubblica fognatura delle acque meteoriche di prima pioggia alla Società SERLENGA GIUSEPPE S.A.S. di ZANOTTI ELISA & C. con sede legale e sede operativa nel comune di Pieve Emanuele (MI) in Via P. Gobetti n. 37 alle condizioni e prescrizioni di cui agli Allegati Tecnici: Allegato Tecnico "operazioni recupero rifiuti (art. 216 D.Lgs 152/06)" prot. prov.le n. 194257/2014 del 22.09.2014, unitamente alla planimetria "TAV. U - Planimetria con disposizione zone operative e schema fognario. Istanza Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del D.P.R. n. 59/2013 - aggiornamento agosto 2014"; Allegato Tecnico "Emissioni Idriche" prot. n.187635 del 11/09/2014 e Allegato tecnico "Scarichi in pubblica fognatura" prot. ATO n. 13159 del 21/11/2014; facenti parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, per le ragioni e alle condizioni sopraindicate e a quelle di seguito riportate:

- 1.1) l'Allegato Tecnico Operazioni Recupero Rifiuti (Art. 216 d.lgs. 152/06) e la planimetria "TAV. U - Planimetria con disposizione zone operative e schema fognario. Istanza Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del D.P.R. n. 59/2013 - aggiornamento agosto 2014" costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale;
- 1.2) la garanzia finanziaria che l'Impresa Serlenga Giuseppe S.a.s. di Zanotti Elisa & C. dovrà versare a favore della Città metropolitana di Milano relativamente all'attività di gestione rifiuti ai sensi dell'art. 216 del. d.lgs. 152/06, in base alla vigente regolamentazione regionale è determinata, come ammontare totale, in € 23.888,84.=, calcolata con il seguente criterio:

Operazione	Importo garanzia finanziaria
Messa in riserva (R13) di 152,5 mc di rifiuti speciali non pericolosi	€ 2.693,46.= (*)
Recupero (R4) di 700 t/a di rifiuti speciali non pericolosi	€ 21.195,38.=
Totale	€ 23.888,84.=

(*) L'applicazione della tariffa al 10% relativamente alla messa in riserva (R13) dei rifiuti è subordinata al loro avvio al recupero entro 6 mesi dall'accettazione presso l'impianto.

La garanzia finanziaria deve essere prestata ed accettata dalla Città metropolitana di Milano in conformità con quanto stabilito dal presente atto e dalla d.g.r. n. 45274 del 24.09.1999, come integrata dalle dd.g.r. nn. 48055 del 4.02.2000, 5964 del 2.08.2001 e 19461 del 19.11.2004, con validità temporale, come stabilito dall'art. 3, comma 6, del d.P.R. 59/2013, di quindici (15) anni più uno (1), partendo dalla data di notifica del provvedimento all'Impresa, a cura dello sportello SUAP del Comune territorialmente competente;

- 1.3) la mancata presentazione, all'Autorità competente, entro e non oltre 90 giorni dalla data di notifica dell'Autorizzazione Unica Ambientale, della garanzia finanziaria ovvero la difformità della stessa dall'Allegato B alla d.g.r. n. 19461 del 19.11.2004, comporta la revoca, previa diffida, del presente provvedimento;
- 1.4) l'inizio dell'attività di recupero rifiuti ai sensi dell'art. 216 del d.lgs. 152/06, autorizzata con il presente provvedimento, è subordinata:
 - alla formale accettazione, da parte della Città metropolitana di Milano, della sopraindicata garanzia finanziaria;
 - al pagamento del diritto annuale di iscrizione al Registro provinciale delle imprese che effettuano le attività di recupero rifiuti ai sensi dell'art. 216 comma 3, del d.lgs. 152/06, secondo gli importi stabiliti dal d.m. 350/98;
- 1.5) le operazioni di gestione rifiuti autorizzate con il presente provvedimento possono essere svolte esclusivamente se coperte da idonea e valida garanzia finanziaria;
- 1.6) la modifica sostanziale delle operazioni di recupero rifiuti di cui all'art. 216 del d.lgs. 152/2006 è assoggettata al rilascio di nuova Autorizzazione Unica Ambientale;
- 1.7) ove risulti pericolosità o dannosità dell'attività esercitata, ovvero nei casi di accertate violazioni alle leggi e regolamentazioni vigenti o di quanto contenuto, relativamente alle operazioni di recupero rifiuti, nell'istanza e nell'Autorizzazione Unica Ambientale, si procederà all'adozione dei provvedimenti stabiliti dall'art. 216, comma 4, del d.lgs. 152/06, fatto salvo che l'Impresa non provveda a conformare alla normativa vigente l'attività ed i suoi effetti entro il termine e secondo le prescrizioni stabilite dall'Autorità competente, fermo restando l'applicazione delle sanzioni del medesimo decreto legislativo;
- 1.8) l'attività di controllo riguardante l'esercizio delle operazioni di gestione rifiuti verrà svolta dalla Città metropolitana di Milano ai sensi dell'art. 197, commi 1 e 3 del d.lgs. 152/2006 e dagli altri Enti ed Organi di controllo per quanto di competenza. La Città metropolitana di Milano si potrà avvalere, secondo le modalità definite con specifica convenzione, dell'A.R.P.A. - Dipartimento di Milano. Nel caso in cui i controlli saranno eseguiti dal competente Dipartimento dell'Agenzia Regionale suddetta, dovrà essere accertato che la Società ottemperi alle disposizioni del presente provvedimento ed osservi le disposizioni di cui al d.lgs. 152/2006, nonché di tutte le altre normative e regolamenti vigenti in materia ambientale, in particolare di quelle sostituite dal presente atto, riguardanti la gestione dei rifiuti, le emissioni in atmosfera, le emissioni idriche e quelle sonore. Le risultanze degli accertamenti dovranno essere comunicate alla Città metropolitana di Milano per l'eventuale adozione dei provvedimenti di cui all'art. 216, comma 4, del d.lgs. 152/2006;
- 1.9) l'Impresa, qualora le operazioni di gestione rifiuti svolte presso l'impianto rientrino, per attività e quantità trattate, nell'Allegato VIII, punto 5, alla Parte Seconda, del d.lgs. 152/06, modificato dal d.lgs. 46/14, di recepimento della Direttiva 2010/75/UE

del Parlamento Europeo del 24 novembre 2010 relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento), deve presentare all'Autorità competente, entro il 7 settembre 2014, istanza per il primo rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale;

1.10) come disposto dall'art. 5, comma 5, del d.P.R. 59/2013, l'Autorità competente, nei casi previsti dalle lett. b) e c), può comunque imporre, prima della scadenza, il rinnovo dell'autorizzazione o la revisione delle prescrizioni contenute nella stessa.

2) la presente autorizzazione avrà la durata di quindici anni a decorrere dalla data di rilascio da parte del SUAP di Pieve Emanuele (MI) della determinazione motivata di conclusione del procedimento, che dovrà essere trasmessa anche alla Città metropolitana di Milano, precisato che l'istanza di rinnovo dovrà essere presentata almeno sei mesi prima della scadenza del sopra indicato titolo abilitativo ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 59/2013;

3) il presente provvedimento sostituisce le preesistenti autorizzazioni settoriali ambientali a far data dal provvedimento di rilascio da parte del S.U.A.P.;

4) sono fatte salve le autorizzazioni e le prescrizioni stabilite da altre normative il cui rilascio compete ad altri Enti ed Organismi, nonché le disposizioni e le direttive vigenti per quanto non previsto dal presente atto, con particolare riguardo agli aspetti di carattere igienico - sanitario, di prevenzione e di sicurezza e tutela dei lavoratori nell'ambito dei luoghi di lavoro;

5) ai sensi dell'art. 29-decies del D.Lgs. 152/06 s.m.i., l'esercizio delle attività di controllo, per la verifica del rispetto delle disposizioni e prescrizioni contenute nel presente provvedimento e relativi Allegati Tecnici saranno effettuate **per** l'attività di controllo riguardante l'esercizio delle operazioni di gestione rifiuti dalla Città metropolitana che si potrà avvalere, secondo le modalità definite con specifica convenzione, dell'A.R.P.A. - Dipartimento di Milano, per scarico in corpo idrico superficiale da Arpa regione Lombardia - dip.di Milano e per scarico in pubblica fognatura da ATO provincia di Milano direttamente o tramite il gestore del Servizio Idrico Integrato Amiacque S.r.l.;

6) il presente atto verrà trasmesso al SUAP di Pieve Emanuele (MI) a mezzo PEC per il suo inserimento nell'atto conclusivo del procedimento ai sensi del D.P.R. 59/2013 art. 4, c. 5;

7) ai sensi della L.241/90 e s.m.i. il Responsabile del procedimento amministrativo finalizzato all'assunzione del presente atto è il Direttore del Settore Monitoraggio Giuridico ed Autorizzazioni Uniche Ambientali;

8) ai sensi degli artt. 7 e 13 del D.Lgs 196/03, i dati personali comunicati saranno oggetto da parte della Città metropolitana di Milano di gestione cartacea ed informatica e saranno utilizzati esclusivamente ai fini del presente procedimento. Il Titolare del trattamento dei dati è la Città metropolitana di Milano nella persona del Sindaco Metropolitano; il **Responsabile del trattamento dei dati personali ai fini della privacy** è l'Avv. Patrizia Trapani - Direttore del Settore Monitoraggio Giuridico e Autorizzazioni Uniche Ambientali;

9) il presente provvedimento viene inserito nell'apposito registro di raccolta generale dei

provvedimenti della Città metropolitana di Milano; verrà inoltre pubblicato nella sezione "Amministrazione Trasparente" del portale web istituzionale ai sensi dell'art. 23, comma 1 lett. a) del D. Lgs. 33/2013;

10) si attesta che il Direttore dell'Area ha accertato, mediante acquisizione di dichiarazione agli atti, l'assenza di potenziale conflitto di interessi da parte di tutti i dipendenti dell'Area stessa, interessati a vario titolo, nel procedimento come previsto dalla L. 190/2012, dal Piano Triennale per la prevenzione della Corruzione della Città metropolitana di Milano e dagli artt. 5 e 6 del Codice di Comportamento della Provincia di Milano.

Si dà atto che il presente procedimento, con riferimento all'Area funzionale di appartenenza, è classificato dall'art. 5 del PTPC a rischio medio-alto e che sono stati effettuati i controlli previsti dal Regolamento Sistema controlli interni e rispettato quanto previsto dal Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione per la Città metropolitana di Milano e dalle Direttive interne.

Per quanto riguarda infine il rispetto dei termini prescritti dalla legge, si attesta che il termine è stato rispettato avendo dato atto delle cause di sospensione sopra indicate.

Il presente provvedimento è inviato al Responsabile del Servizio Archivio e Protocollo per la pubblicazione all'Albo Pretorio on line nei termini di legge.

Ai sensi dell'art. 3 c. 4 della legge 07.08.90 n. 241 e s.m.i., si comunica che contro il presente atto può essere proposto ricorso al T.A.R. entro 60 gg. oppure al Presidente della Repubblica entro 120 gg. dalla data della notifica.

***Il Direttore del Settore
Monitoraggio Giuridico e Autorizzazioni Uniche Ambientali
Avv. Patrizia Trapani***

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate.

L'imposta di bollo, ai sensi del DPR 642/72, come modificato all'art 3 c. 1 bis dell'annessa tariffa dalla L. 147/13, risulta essere stata assolta dall'istante con il pagamento di Euro 20 per n. 1 marca da bollo da Euro 16,00 e 2 marche da bollo da Euro 2,00 per gli allegati tecnici contrassegnate rispettivamente con i seguenti rispettivi numeri di serie : 1131831952348, 1131146793579 e 1131146793568.

L'istante si farà carico della conservazione delle marche da bollo in originale debitamente annullate.

Responsabile dell'istruttoria: il Responsabile del procedimento
Pratica trattata da: Maria Rita Zanini



Data 22/09/2014
Prot. interno n. 194257
Atti: 9.3/2014/497

ALLEGATO TECNICO
OPERAZIONI RECUPERO RIFIUTI
(ART. 216 D.LGS. 152/06)

Ragione Sociale:	Serlenga Giuseppe S.a.s di Zanotti Elisa & C.
P.IVA/C.F.	03843650965
Indirizzo sede legale:	Pieve Emanuele (MI) - Via P. Gobetti n. 37
Indirizzo impianto:	Pieve Emanuele (MI) - Via P. Gobetti n. 37
Attività:	Recupero di rifiuti non pericolosi
Operazioni autorizzate: (Allegato C al d.lgs. 152/06)	- Messa in riserva [R13] - Recupero di materia [R4]
Legale Rappresentante:	Zanotti Elisa
Direttore Tecnico:	Zanotti Elisa

1. DESCRIZIONE DELL'IMPIANTO E DELLE OPERAZIONI DI GESTIONE RIFIUTI AUTORIZZATE

- 1.1** l'area su cui insiste l'impianto ha una superficie di 1.044 mq ed è censita al NCTR del Comune di Pieve Emanuele al foglio n. 2 - mappale n. 219. Il sito è di proprietà dell'Impresa Serlenga Giuseppe S.a.s di Zanotti Elisa & C., come risulta dall'atto costitutivo di Società in accomandita semplice mediante regolarizzazione di Società di fatto del 17.07.2003, registrato presso l'Agenzia delle Entrate con protocollo n. 8634/1 del 28.07.2003;
- 1.2** l'area, dal Piano di Governo del Territorio (PGT) del Comune di Pieve Emanuele, ricade in zona "Tessuto di Via Gobetti", come disciplinato dalle NtA del Piano delle Regole, art. 29 con individuazione dei lotti minimi di intervento. Ricade in aree vincolate ai sensi dell'art. 142, comma 1, del d.lgs. 42/2004 per presenza di fascia di rispetto fiume Lambro Meridionale 150 m. Per la componente di tutela delle risorse idriche l'area ricade in parte in zona fascia di rispetto di 10 m del reticolo minore per la presenza della Roggia Molinara. Non risulta sottoposta ai vincoli relativi di cui al r.d.l. 3267/23 ed al d.lgs. 152/06 - Parte Seconda (zone di rispetto dei pozzi di captazione di acqua potabile) così come emerge dalle attestazioni rilasciate dal Comune di Pieve Emanuele in data 27.05.2014 (prot. prov.le n. 114943) e dal Comune di Opera del 16.06.2014 (prot. prov.le n. 130709);
- 1.3** l'insediamento, relativamente alle autorizzazione edilizie, ha ottenuto licenza di costruzione n. 57/967 del 14.12.1967, ampliata con concessioni edilizie n. 5083 del 5.01.1982 (pratica edilizia 120/81) e n. 10248 del 6.01.1983 (pratica edilizia n. 241/82) e l'Impresa ha presentato al Comune di Pieve Emanuele in data 9.11.2009 (prot. 0033257), D.I.A.P. per l'esercizio dell'attività di recupero rifiuti.



Provincia
di Milano

2. ISCRIZIONE REGISTRO RECUPERATORI PROVINCIALE EX ART. 216, COMMA 3, D.LGS. 152/06 E DESCRIZIONE OPERAZIONI DI RECUPERO AUTORIZZATE

2.1 L'Impresa è iscritta, con decorrenza dalla data di notifica dell'Autorizzazione Unica Ambientale e fino alla data di scadenza della stessa, al n. MI0418 del Registro Provinciale tenuto ai sensi dell'art. 216, comma 3, del d.lgs. 152/06 per lo svolgimento dell'attività di recupero di rifiuti non pericolosi di cui al d.m. 5.02.1998, limitatamente alle sottoriportate tipologie, CER, volumi e quantità:

Tipologia	Descrizione	CER	Attività autorizzate	Quantità		
				mc (*)	t/a (*)	mc/a (*)
1.1	Rifiuti di carta, cartone e cartoncino, inclusi poliaccoppiati, anche di imballaggi	150101, 150105, 150106, 200101	R13	7,5	50	75
2.1	Imballaggi, vetro di scarto ed altri rifiuti e frammenti di vetro: rottami di vetro	101112, 150107, 160120, 170202, 191205, 200102	R13	1	10	10
3.1	Rifiuti di ferro, acciaio e ghisa e, limitatamente ai cascami di lavorazione i rifiuti individuati dai seguenti codici	100210, 120101, 120102, 150104, 160117, 170405, 190102, 190118, 191202, 200140 100299, 120199	R13/R4	60	500	600
3.2	Rifiuti di metalli non ferrosi o loro leghe e, limitatamente ai cascami di lavorazione i rifiuti individuati dai seguenti codici	110501, 110599, 120103, 120104, 150104, 170401, 170402, 170403, 170404, 170406, 170407, 191002, 191203, 200140 100899, 120199	R13/R4	48	200	240
5.8	Spezzoni di cavo di rame ricoperto	160118, 160122, 160216, 170401, 170411	R13	10	100	100
5.19	Apparecchi domestici, apparecchiature e macchinari post-consumo non contenenti sostanze lesive dell'ozono stratosferico di cui alla legge 549/93 o HFC	160214, 160216, 200136	R13	10	100	100
6.1	Rifiuti di plastica; imballaggi usati in plastica compresi i contenitori per liquidi, con esclusione dei contenitori per fitofarmaci e per presidi medico-chirurgici	020104, 150102, 170203, 191204, 200139	R13	10	150	300
9.1	Scarti di legno e sughero, imballaggi di legno	030101, 030105, 030199, 150103, 170201, 191207, 200138, 200301	R13	6	150	180

(*) Qualora l'attività autorizzata si riferisca esclusivamente ad operazioni di messa in riserva [R13], il volume (mc) indicato è quello massimo fisicamente stoccabile presso il sito, mentre la quantità/volume annua (mc/a e t/a) indicata deve intendersi massima annua che è possibile ritirare in stoccaggio provvisorio dall'impianto; nel caso invece che sia autorizzata, oltre alla messa in riserva [R13] anche il recupero [Rx], il volume (mc) indicato è quello massimo fisicamente stoccabile presso il sito, mentre la quantità/volume annua (mc/a e t/a) indicata deve intendersi il massimo annuale trattabile presso l'insediamento.

2.2 L'attività svolta presso l'impianto, con riferimento alle tipologie di cui all'Allegato 1 - Suballegato 1 al d.m. 5.02.1998, consiste in:



2.2.1 Tipologia 1.1: messa in riserva [R13] di rifiuti non pericolosi da sottoporre esclusivamente a stoccaggio provvisorio prima dell'avvio ad altri impianti di recupero autorizzati, mantenendo in uscita il medesimo CER utilizzato in ingresso;

2.2.2 Tipologia 2.1: messa in riserva [R13] di rifiuti non pericolosi da sottoporre esclusivamente a stoccaggio provvisorio prima dell'avvio ad altri impianti di recupero autorizzati, mantenendo in uscita il medesimo CER utilizzato in ingresso;

2.2.3 Tipologia 3.1: messa in riserva [R13] di rifiuti non pericolosi per la produzione di materia prima secondaria per l'industria metallurgica mediante selezione per l'eliminazione di materiali e/o sostanze estranee nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento (UE) n. 333/2011, [rottami metallici ferrosi] ovvero, per i rifiuti esclusi dallo stesso, in conformità alle seguenti caratteristiche [R4]:

- oli e grassi <0,1% in peso;
- PCB e PCT <25 ppb;
- inerti, metalli non ferrosi, plastiche, altri materiali indesiderati max 1% in peso come somma totale;
- solventi organici <0,1% in peso;
- polveri con granulometria <10 µ non superiori al 10% in peso delle polveri totali;
- non radioattivo ai sensi del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230;
- non devono essere presenti contenitori chiusi o non sufficientemente aperti, né materiali pericolosi e/o esplosivi e/o armi da fuoco intere o in pezzi.

Le operazioni di selezione e cernita vengono effettuate con attrezzatura minuta e con l'ausilio di gru a polipo;

2.2.4 Tipologia 3.2: messa in riserva [R13] di rifiuti non pericolosi per la produzione di materia prima secondaria per l'industria metallurgica mediante selezione eventuale, trattamento a secco o ad umido per l'eliminazione di materiale e/o sostanze estranee nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento (UE) n. 333/2011 [rottami metallici non ferrosi e dall'alluminio] dal Regolamento (UE) n. 715/2013 [rottami di rame] ovvero, per i rifiuti esclusi dallo stesso, in conformità alle seguenti caratteristiche [R4]:

- oli e grassi <2% in peso;
- PCB e PCT <25 ppb;
- inerti, metalli non ferrosi, plastiche, altri materiali indesiderati <5% in peso come somma totale;
- solventi organici <0,1% in peso;
- polveri con granulometria <10 µ non superiori al 10% in peso delle polveri totali;
- non radioattivo ai sensi del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230;
- non devono essere presenti contenitori chiusi o non sufficientemente aperti, né materiali pericolosi infiammabili e/o esplosivi e/o armi da fuoco intere o in pezzi.

Le operazioni di selezione e cernita vengono effettuate con attrezzatura minuta e con l'ausilio di gru a polipo;

2.2.5 Tipologia 5.8: messa in riserva [R13] di rifiuti non pericolosi da sottoporre esclusivamente a stoccaggio provvisorio prima dell'avvio ad altri impianti di recupero autorizzati, mantenendo in uscita il medesimo CER utilizzato in ingresso;



Provincia
di Milano

- 2.2.6 Tipologia 5.19:** messa in riserva [R13] di rifiuti non pericolosi da sottoporre esclusivamente a stoccaggio provvisorio prima dell'avvio ad altri impianti di recupero autorizzati, mantenendo in uscita il medesimo CER utilizzato in ingresso;
- 2.2.7 Tipologia 6.1:** messa in riserva [R13] di rifiuti non pericolosi da sottoporre esclusivamente a stoccaggio provvisorio prima dell'avvio ad altri impianti di recupero autorizzati, mantenendo in uscita il medesimo CER utilizzato in ingresso;
- 2.2.8 Tipologia 9.1:** messa in riserva [R13] di rifiuti non pericolosi da sottoporre esclusivamente a stoccaggio provvisorio prima dell'avvio ad altri impianti di recupero autorizzati, mantenendo in uscita il medesimo CER utilizzato in ingresso.

3. PRESCRIZIONI ED ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI

- 3.1** entro e non oltre il 30 aprile di ogni anno devono essere versati, a favore della Provincia di Milano, i diritti di iscrizione al Registro Provinciale delle Imprese che effettuano l'autosmaltimento ed il recupero dei rifiuti di cui all'art. 216, comma 3, del d.lgs. 152/06, seguendo i criteri fissati dall'art. 1 del d.m. 350/98, in relazione ai quantitativi massimi annui (t/a) complessivi di rifiuti da sottoporre ad operazioni di recupero e di messa in riserva, così come riportati al precedente punto. Il mancato versamento del diritto di iscrizione determinerà, senza alcun ulteriore avviso o provvedimento, immediata ed automatica sospensione dell'iscrizione al sopraccitato Registro Provinciale, facendosi presente che l'eventuale attività di recupero rifiuti, svolta a partire dal 1° gennaio dell'anno in cui non è stato effettuato il pagamento, sino alla data di regolarizzazione, sarà da considerarsi come non autorizzata;
- 3.2** la gestione deve essere effettuata nel totale rispetto degli obblighi e modalità stabilite dagli artt. 214 e 216 del d.lgs. 152/06, dal d.m. 5.02.1998 e da altre specifiche normative e regolamentazioni riguardanti l'attività in argomento e, in ogni caso, deve avvenire senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente, e in particolare:
- senza determinare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo, nonché per la fauna e la flora;
 - senza causare inconvenienti da rumori o odori;
 - senza danneggiare il paesaggio e i siti di particolare interesse, tutelati in base alla normativa vigente.
- E' inoltre fatto obbligo all'Impresa di osservare tutte le prescrizioni derivanti dalle norme e dalle disposizioni vigenti, che si intendono qui espressamente richiamate e singolarmente condizionanti la validità e l'efficacia dell'iscrizione, con particolare riguardo a quelle in materie di tutela dell'ambiente ed igiene e sicurezza dei luoghi di lavoro;
- 3.3** fermo restando l'ottemperanza a quanto riportato al precedente punto **3.2** l'impianto deve essere gestito nel rispetto di quanto contenuto nell'istanza, con riferimento a quanto previsto dagli artt. 214 e 216 del d.lgs. 152/06, dal d.m. 5.02.1998 e negli elaborati tecnici (descrittivi e grafici) allegati alla stessa, autorizzati con il presente provvedimento autorizzativo e delle condizioni, prescrizioni ed adempimenti riportati nell'Allegato Tecnico, parte integrante e sostanziale dello stesso;
- 3.4** prima della ricezione dei rifiuti all'impianto, l'Impresa deve verificare l'accettabilità degli stessi mediante la procedura di acquisizione del relativo formulario di identificazione o scheda SISTRI e/o di idonea certificazione analitica riportante le caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti, ivi compresi,



**Provincia
di Milano**

qualora individuati, i parametri definiti al punto x.x.2 (Caratteristiche del rifiuto), ai sensi dell'art. 8 del d.m. 5.02.1998. Tali operazioni dovranno essere eseguite per ogni conferimento di partite di rifiuti ad eccezione di quelle che provengono continuativamente da un ciclo tecnologico ben definito e conosciuto (singolo produttore), nel qual caso la verifica dovrà essere almeno semestrale;

- 3.5** qualora il carico di rifiuti sia respinto, il gestore dell'impianto deve comunicarlo alla Provincia di Milano entro e non oltre 24 ore, trasmettendo fotocopia del formulario di identificazione o della scheda SISTRI, riportante le motivazioni della mancata accettazione;
- 3.6** presso l'impianto non possono essere ritirati rifiuti putrescibili e/o maleodoranti o contenitori contenenti o contaminati da tali tipologie di rifiuti;
- 3.7** l'impianto deve essere dotato di idoneo sistema di pesatura dei rifiuti in ingresso e/o in uscita e delle m.p.s./EoW ottenute dall'attività svolta presso il sito ed in particolare per i rifiuti in arrivo, la verifica del peso va eseguita anche su singoli colli, qualora vengano conferiti rifiuti con unico mezzo aventi CER diversi o provenienti da diversi produttori/detentori;
- 3.8** le operazioni di messa in riserva [R13] e di recupero [R4] dei rifiuti non pericolosi, ivi compreso il deposito dei materiali che hanno cessato la qualifica di rifiuto (End of Waste/ m.p.s.), dovranno essere effettuate esclusivamente nelle aree dedicate ed individuate nella planimetria "*TAV. U – Planimetria con disposizione zone operative e schema fognario. Istanza Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del D.P.R. n. 59/2013 - aggiornamento agosto 2014* ", nel rispetto dei volumi/quantitativi massimi autorizzati;
- 3.9** sui rifiuti in ingresso costituiti da rottami metallici ferrosi e non ferrosi e da RAEE deve essere garantita la sorveglianza radiometrica, così come stabilito dal decreto legislativo n. 230 del 17.03.1995 e nel rispetto delle modalità stabilite dall'Ordinanza del Presidente della Giunta della Regione Lombardia n. 56671 del 20.06.1997 e relativi allegati (B.U.R.L. n. 29 del 14 luglio 1997) o di successive regolamentazioni regionali;
- 3.10** nell'eventualità che durante le fasi di accettazione dei rifiuti la verifica sulla radioattività desse esito positivo, si dovranno attivare le procedure predisposte secondo quanto previsto dai d.lgs. 230/95 e 52/07 e dal Piano redatto dalla Prefettura di Milano ai sensi dell'art. 14, comma 1, del d.lgs. 52/07, dando immediata comunicazione agli Enti competenti;
- 3.11** il recupero [R4] dei rottami (rifiuti) rientranti nei regolamenti (UE) n. 333/2011 e (UE) n. 715/2013 per l'ottenimento di materiali (EoW) che hanno cessato la qualifica di rifiuto, è subordinato alle seguenti condizioni:
 - 3.11.1** l'accettazione e la gestione dei rifiuti costituiti da rottami metallici ferrosi e non ferrosi e dall'alluminio, inclusi i rottami di leghe di alluminio, rientranti nel campo di applicazione del regolamento (UE) n. 333/2011 del Consiglio del 31 marzo 2011, dovrà avvenire nel rispetto di quanto previsto dal sistema di gestione della qualità in attuazione a quanto disposto dall'art. 6 del suddetto regolamento comunitario, che deve essere stato redatto dall'Impresa per poter effettuare le operazioni di recupero [R4] di tali rifiuti presso l'impianto, completo di attestazione di conformità rilasciato da organismo preposto riconosciuto (art. 6, comma 5), atto a dimostrare il rispetto dei criteri di cui agli articoli 3 e 4 dello stesso regolamento;
 - 3.11.2** l'accettazione e la gestione dei rifiuti costituiti da rottami di rame rientranti nel campo di applicazione del regolamento (UE) n. 715/2013 del Consiglio del 25 luglio 2013, dovrà



**Provincia
di Milano**

avvenire nel rispetto di quanto previsto dal sistema di gestione della qualità in attuazione a quanto disposto dall'art. 5 del suddetto regolamento comunitario che dovrà essere redatto dall'Impresa per poter effettuare le operazioni di recupero [R4] di tali rifiuti presso l'impianto, completo di attestazione di conformità rilasciato da organismo preposto riconosciuto (art. 5, comma 5), atto a dimostrare il rispetto dei criteri di cui all'articolo 3 dello stesso regolamento;

- 3.12** sino ad ottenimento e trasmissione alla Provincia di Milano, al Comune di Pieve Emanuele ed all'A.R.P.A. - Dipartimento di Milano territorialmente competente dei sistemi di gestione validati da organismi di certificazione come previsto dal regolamento (UE) n. 333/2011 del Consiglio del 31 marzo 2011 e dal regolamento (UE) n. 715/2013 del Consiglio del 25 luglio 2013, o in caso di perdita di detti requisiti, le tipologie di metalli ferrosi e non ferrosi, di alluminio, inclusi i rottami di leghe di alluminio ed i rottami di rame rientranti negli stessi, manterranno la qualifica di rifiuti; pertanto presso l'impianto potrà essere svolta su tali rifiuti esclusivamente la messa in riserva [R13], a condizione che la presente autorizzazione consenta anche lo svolgimento della sola attività di stoccaggio provvisorio conto terzi e non di detta operazione al servizio di quella di recupero [R4];
- 3.13** per tutte le altre tipologie di rifiuti costituiti da rottami ferrosi e non ferrosi non rientranti nei regolamenti (UE) n. 333/2011 e (UE) n. 715/2013 per l'ottenimento di materie prime secondarie (m.p.s.), il recupero [R4] è comunque subordinato alla completa osservanza di quanto previsto nelle specifiche tipologie 3.1 e 3.2 dell'Allegato 1 - Suballegato 1 al d.m. 5.02.1998;
- 3.14** ogni partita di rottami metallici assoggettati ai regolamenti (UE) n. 333/2011 e n. (UE) 715/2013 del 25.07.2013, che hanno cessato la qualifica di rifiuti (EoW), al momento dell'invio ai detentori successivi dovrà essere altresì accompagnata dalla dichiarazione di conformità predisposta dal produttore (gestore impianto) secondo il modello previsto rispettivamente dall'allegato III o dall'allegato II ai sopraccitati regolamenti comunitari; per le m.p.s. la tracciabilità dovrà invece essere garantita con le documentazioni previste dalla vigente normativa in materia di trasporto di merci;
- 3.15** i rifiuti identificati con i CER 150105 e 150106, rientranti nella tipologia 1.1 dell'Allegato 1 - Suballegato 1 al d.m. 5.02.1998, possono essere ritirati e sottoposti a messa in riserva [R13] a condizione che gli stessi siano costituiti da rifiuti di carta, cartone e cartoncino, inclusi poliaccoppiati (composti da soli tali materiali), anche di imballaggi, nel rispetto altresì delle limitazioni imposte al punto 1.1.b), rientranti nella voce "impurezze". Pertanto è vietato il ritiro di rifiuti di imballaggi in più materiali diversi (poliaccoppiati con plastica e/o alluminio, plastica, legno, metalli, ecc.) da quelli precedentemente identificati;
- 3.16** i rifiuti RAEE identificati con i CER 160214, 160216 e 200136, rientranti nella tipologia 5.19 dell'Allegato 1 - Suballegato 1 al d.m. 5.02.1998, possono essere ritirati e sottoposti esclusivamente a messa in riserva [R13]. La gestione di tali rifiuti deve avvenire nella stretta osservanza di quanto previsto e prescritto dal d.lgs. 49/2014 e dal d.m. 5/02/1998;
- 3.17** l'Impresa dovrà sempre tenere presso l'impianto, a disposizione degli Enti di controllo:
- 3.17.1** originale dell'attestazione, in corso di validità, rilasciata da organismo preposto riconosciuto, atto a dimostrare la conformità del sistema di gestione della qualità in attuazione a quanto disposto dall'art. 6 del regolamento (UE) n. 333/2011 del Consiglio del 31 marzo 2011;
- 3.17.2** originale dell'attestazione, in corso di validità, rilasciata da organismo preposto riconosciuto, atto a dimostrare la conformità del sistema di gestione della qualità in attuazione a quanto disposto dall'art. 5 del regolamento (UE) n. 715/2013 del Consiglio del 25 luglio 2013;



**Provincia
di Milano**

- 3.17.3** le norme tecniche di settore (CECA, AISI, CAEF, UNI, ecc.) per le materie prime secondarie in uscita ottenute da recupero di rifiuti non rientranti nel campo di applicazione dei regolamenti (UE) 333/2011 del Consiglio del 31 marzo 2011 e (UE) 715/2013 del Consiglio del 25 luglio 2013;
- 3.17.4** procedura per la gestione dei ritrovamenti delle sorgenti radioattive, predisposto secondo quanto previsto dai d.lgs. 230/95 e 52/07 e dal Piano redatto dalla Prefettura di Milano ai sensi dell'art. 14 del d.lgs. 52/07, anche in osservanza della regolamentazione regionale in materia, il quale dovrà essere mantenuto aggiornato;
- 3.18** i rifiuti non pericolosi provenienti da terzi posti in messa in riserva [R13] dovranno essere sottoposti alle operazioni di recupero [R4] presso il proprio sito o destinati ad impianti di recupero di terzi entro massimo sei (6) mesi dalla data di accettazione degli stessi nell'impianto, mentre i rifiuti in deposito temporaneo, derivanti dalle operazioni di trattamento svolte presso l'impianto, dovranno essere destinati a soggetti terzi, regolarmente autorizzati, nel rispetto delle condizioni stabilite dall'art. 183, comma 1, lett. bb), del d.lgs. 152/06;
- 3.19** le superfici e/o le aree interessate dalle movimentazioni, dal ricevimento, dallo stoccaggio provvisorio, dalle attrezzature e dalle soste operative dei mezzi operanti a qualsiasi titolo sui rifiuti, devono essere pavimentate e/o impermeabilizzate e realizzate in modo tale da facilitare la ripresa dei possibili sversamenti, nonché avere caratteristiche tali da convogliare le acque e/o i percolamenti in pozzetti di raccolta;
- 3.20** le aree di ricevimento e stoccaggio provvisorio devono possedere adeguati requisiti di resistenza in relazione alle caratteristiche chimico - fisiche dei rifiuti;
- 3.21** i basamenti di tutte le sezioni dell'impianto ed in particolare quelle destinate alle aree di transito, di sosta e di carico/scarico degli automezzi, devono essere pavimentate ovvero impermeabilizzate qualora sia richiesto dalle caratteristiche del rifiuto, e devono essere sottoposte a periodico controllo e ad eventuale manutenzione al fine di garantirne la resistenza e la tenuta;
- 3.22** le aree funzionali dell'impianto utilizzate per le operazioni di messa in riserva [R13] devono essere adeguatamente contrassegnate con appositi cartelli indicanti la denominazione dell'area, la natura e la pericolosità dei rifiuti depositati; devono inoltre essere apposte tabelle riportanti le norme di comportamento del personale addetto alle operazioni di gestione. Le aree dovranno inoltre essere facilmente identificabili, anche mediante apposizione di idonea segnaletica a pavimento;
- 3.23** l'Impresa deve rispettare le norme tecniche di cui all'Allegato 5 del d.m. 5.02.1998, e più precisamente:
- 3.23.1** l'impianto deve essere provvisto di:
- a) adeguato sistema di canalizzazione e raccolta delle acque meteoriche;
 - b) adeguato sistema di raccolta dei reflui; in caso di stoccaggio di rifiuti che contengono sostanze oleose nelle concentrazioni consentite dal presente decreto, il sistema di raccolta e allontanamento dei reflui deve essere provvisto di separatori per oli; ogni sistema deve terminare in pozzetti di raccolta "a tenuta" di idonee dimensioni, il cui contenuto deve essere avviato agli impianti di trattamento;
 - c) idonea recinzione;



**Provincia
di Milano**

- 3.23.2** nell'impianto devono essere distinte le aree di stoccaggio dei rifiuti da quelle utilizzate per lo stoccaggio delle materie prime. Deve essere distinto il settore di conferimento da quello di messa in riserva;
- 3.23.3** la superficie del settore di conferimento deve essere pavimentata e dotata di sistemi di raccolta dei reflui che in maniera accidentale possano fuoriuscire dagli automezzi e/o dai serbatoi. La superficie dedicata al conferimento deve avere dimensioni tali da consentire un'agevole movimentazione dei mezzi e delle attrezzature in ingresso ed in uscita;
- 3.23.4** il settore della messa in riserva deve essere organizzato in aree distinte per ciascuna tipologia di rifiuto individuata dal presente decreto ed opportunamente separate;
- 3.23.5** l'area deve avere una pendenza tale da convogliare gli eventuali liquidi in apposite canalette e in pozzetti di raccolta «a tenuta» di capacità adeguate, il cui contenuto deve essere periodicamente avviato all'impianto di trattamento;
- 3.23.6** i rifiuti da recuperare devono essere stoccati separatamente dai rifiuti derivanti dalle operazioni di recupero e destinati allo smaltimento, da quelli destinati ad ulteriori operazioni di recupero. Lo stoccaggio dei rifiuti deve essere realizzato in modo da non modificare le caratteristiche del rifiuto compromettendone il successivo recupero;
- 3.23.7** la movimentazione e lo stoccaggio dei rifiuti deve avvenire in modo che sia evitata ogni contaminazione del suolo e dei corpi ricettori superficiali e/o profondi. Devono essere adottate tutte le cautele per impedire la formazione degli odori e la dispersione di aerosol e di polveri; nel caso di formazione di emissioni gassose o polveri l'impianto deve essere fornito di idoneo sistema di captazione ed abbattimento delle stesse;
- 3.23.8** i contenitori o serbatoi fissi o mobili utilizzati per lo stoccaggio dei rifiuti devono possedere adeguati requisiti di resistenza in relazione alle proprietà chimico-fisiche del rifiuto;
- 3.23.9** i contenitori e i serbatoi devono essere provvisti di sistema di chiusura, accessori e dispositivi atti ad effettuare in condizioni di sicurezza le operazioni di riempimento, travaso e svuotamento;
- 3.23.10** i recipienti fissi o mobili, utilizzati all'interno degli impianti, e non destinati ad essere reimpiegati per le stesse tipologie di rifiuti, devono essere sottoposti a trattamenti di bonifica appropriati alle nuove utilizzazioni;
- 3.23.11** i rifiuti che possono dar luogo a fuoriuscita di liquidi devono essere collocati in contenitori a tenuta, corredati da idonei sistemi di raccolta per i liquidi. Lo stoccaggio dei fusti o cisternette deve essere effettuato all'interno di strutture fisse, la sovrapposizione diretta non deve superare i tre piani. I contenitori devono essere raggruppati per tipologie omogenee di rifiuti e disposti in maniera tale da consentire una facile ispezione (passo d'uomo), l'accertamento di eventuali perdite e la rapida rimozione di eventuali contenitori danneggiati;
- 3.23.12** lo stoccaggio in cumuli di rifiuti che possano dar luogo a formazioni di polveri deve avvenire in aree confinate; tali rifiuti devono essere protetti dalle acque meteoriche e dall'azione del vento a mezzo di appositi sistemi di copertura anche mobili;
- 3.24** presso l'impianto dovrà essere sempre presente idoneo materiale assorbente e contenitori chiudibili ermeticamente per il confinamento, in situazioni di emergenza, di sostanze solide e/o liquide inquinanti eventualmente versate a terra, o nel caso di ritrovamento di frazioni di rifiuti indesiderati tra quelli accettati in entrata, che possono comportare rischi di percolamento, fenomeni maleodoranti o di spandimento di polveri;



**Provincia
di Milano**

- 3.25** nel caso di sversamenti accidentali la pulizia delle superfici interessate dovrà essere eseguita immediatamente a secco o con idonei materiali inerti assorbenti qualora si tratti rispettivamente di versamento di materiali solidi o liquidi; qualora vi sia sversamento di rifiuti di natura organica naturali o di percolati contaminati da tali matrici, le superfici dovranno inoltre essere lavate con prodotti disinfettanti. I materiali derivanti da dette operazioni devono essere smaltiti come rifiuti, previa classificazione;
- 3.26** la quantità di rifiuti non pericolosi messi in riserva presso gli impianti che effettuano anche le altre operazioni di recupero non può eccedere, in un anno la quantità di rifiuti che può essere sottoposta ad attività di recupero nell'impianto stesso;
- 3.27** l'Impresa dovrà dotarsi di idonei contenitori chiusi ermeticamente per il confinamento di rifiuti accidentalmente sversati e raccolti o nel caso di ritrovamento di frazioni di rifiuti indesiderati tra quelli accettati che possono comportare rischio di percolamento o fenomeni maleodoranti;
- 3.28** i materiali che hanno cessato la qualifica di rifiuti (End of Waste o m.p.s.), devono essere depositati separatamente in aree dotate di idonea cartellonistica che identifichi in maniera univoca la loro tipologia e classificazione; è vietata la commistione, anche in fase di preparazione dei carichi da destinare agli utilizzatori finali e deve essere garantita la tracciabilità dei vari flussi dalla ricezione al conferimento presso terzi;
- 3.29** restano sottoposti al regime dei rifiuti i prodotti, le materie prime e le materie prime secondarie ottenuti dalle attività di recupero che non vengano destinati in modo effettivo ed oggettivo all'utilizzo nei cicli di consumo e di produzione, e comunque di cui il produttore si disfi ovvero abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi;
- 3.30** i rifiuti sottoposti presso l'insediamento esclusivamente alle operazioni di messa in riserva [R13], dovranno essere inviati, nel completo rispetto di quanto stabilito dal d.lgs. 152/06 e dal d.m. 5.02.1998, ad idonei impianti che svolgono effettivamente attività di recupero di materia [Rx], operanti in procedura semplificata ex art. 216 del d.lgs. 152/06, ovvero in procedura ordinaria ex art. 208 del d.lgs. 152/06 o in possesso di Autorizzazione Integrata Ambientale (Titolo III-bis - Parte Seconda del d.lgs. 152/06), a condizione che gli stessi svolgano ed ottengano m.p.s., o prodotti usualmente commercializzati, nella stretta osservanza di quanto stabilito dal d.m. 5.02.1998;
- 3.31** i rifiuti in uscita dal centro, ivi compresi quelli decadenti dalle operazioni di recupero svolte presso il sito, accompagnati dal formulario di identificazione o dalla scheda movimentazione SISTRI, devono essere conferiti a soggetti autorizzati a svolgere operazioni di recupero o smaltimento, evitando ulteriori passaggi ad impianti di messa in riserva (R13) e/o di deposito preliminare (D15), se non collegati a terminali di smaltimento di cui ai punti da D1 a D13 dell'allegato B e/o di recupero di cui ai punti da R1 a R9 dell'allegato C alla Parte Quarta del d.lgs. 152/06. Per il trasporto dei rifiuti devono essere utilizzati vettori in possesso di regolare e valida iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali, ai sensi dell'art. 212 del citato decreto legislativo, nel rispetto di quanto regolamentato dal d.m. 120/2014 (ex d.m. 406/98);
- 3.32** devono essere evitate emissioni in atmosfera, anche solo diffuse, di qualsiasi sostanza inquinante e/o maleodorante;
- 3.33** dovranno essere mantenute libere, qualora previste dal progetto, le caditoie adibite alla raccolta delle acque meteoriche e dovranno essere previsti periodici interventi di pulizia delle stesse. Gli interventi di pulizia e manutenzione ordinaria dovranno essere riportati su apposito registro con fogli numerati e



**Provincia
di Milano**

progressivi sul quale deve essere riportata la data di esecuzione dell'intervento, la descrizione dello stesso e la firma del responsabile dell'esecuzione;

- 3.34** le eventuali operazioni di lavaggio degli automezzi che trasportano rifiuti devono essere effettuate in apposita sezione attrezzata. I residui derivanti da tali operazioni sono da considerarsi rifiuti di cui andrà effettuata la classificazione ai sensi della vigente normativa in materia;
- 3.35** la gestione dei rifiuti deve essere effettuata da personale edotto del rischio rappresentato dalla loro movimentazione, informato circa la pericolosità degli stessi e dotato di idonee protezioni atte ad evitarne il contatto diretto e l'inalazione;
- 3.36** deve essere garantita la presenza di personale qualificato ed adeguatamente addestrato per gestire gli specifici rifiuti, evitando rilasci nell'ambiente, in grado di adottare tempestivamente procedure di emergenza in caso di incidenti, sulla base della vigente normativa in tema di sicurezza sul lavoro;
- 3.37** durante la gestione dell'impianto dovranno essere rispettate le normative in materia di igiene e sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro, prevedendo anche la delimitazione delle aree di lavoro e di circolazione delle persone e dei mezzi meccanici di movimentazione e trasporto;
- 3.38** qualora l'impianto e/o l'attività rientrino tra quelle indicate dal decreto del Presidente della Repubblica 1 agosto 2011, n. 151 e relativi regolamenti attuativi, l'esercizio delle operazioni autorizzate con il presente provvedimento è subordinato al possesso della ricevuta di avvenuta regolare presentazione della segnalazione certificata di inizio attività prevista dall'art. 4, comma 1, del suddetto decreto legislativo, rilasciata dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Milano, o di Certificato di Prevenzione Incendi, in corso di validità;
- 3.39** la cessazione dell'attività svolta presso l'impianto in oggetto, la variazione del nominativo del legale rappresentante, del direttore tecnico responsabile dell'impianto o eventuali cambiamenti delle condizioni dichiarate, ivi comprese le deleghe in materia ambientale ed il trasferimento della sede legale, devono essere tempestivamente comunicate alla Provincia di Milano, al Comune di Pieve Emanuele, all'A.R.P.A. - Dipartimento di Milano ed all'A.S.L. territorialmente competenti;
- 3.40** in caso di cessione a qualsiasi titolo dell'attività di gestione dell'impianto autorizzato, il cessionario, almeno 30 giorni prima della data di efficacia della cessione, deve chiedere alla Provincia di Milano la volturazione della presente autorizzazione, a pena di decadenza, fermo restando che di ogni danno causato da condotte poste in essere fino alla data di notifica dell'atto di volturazione risponde il soggetto cedente, anche attraverso le garanzie già prestate. La notifica dell'atto provinciale di voltura sarà subordinata all'accettazione di appendice alla garanzia finanziaria prestata dal soggetto titolare della presente autorizzazione;
- 3.41** in caso di cessione, nell'atto di trasferimento dell'impianto autorizzato o in altro idoneo documento sottoscritto (con firme autenticate), deve essere attestato che l'immobile/impianto viene acquisito dal subentrante in condizioni di assenza di inquinamento/contaminazione e di problematiche di natura ambientale comunque connesse all'attività pregressa ivi svolta; in caso contrario dovranno essere indicati fatti e circostanze diverse;
- 3.42** in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti, di dichiarazioni mendaci o di false attestazioni, effettuate dall'interessato attraverso dichiarazione sostitutiva di certificazione e atti di notorietà, verranno adottati i provvedimenti di cui al comma 4, dell'art. 216, del d.lgs. 152/06 e si applicheranno le sanzioni previste per legge;



**Provincia
di Milano**

3.43 ai sensi dell'art. 177, comma 4, del d.lgs. 152/2006 e dell'art. 1, comma 1, del d.m. 5.02.1998, l'Impresa è tenuta a procedere, in caso di cessazione dell'attività autorizzata, al ripristino finale ed al recupero del sito in accordo con le previsioni urbanistiche vigenti, presupposto per lo svincolo della garanzia fidejussoria prestata, previo invio a recupero/smaltimento di tutti i rifiuti giacenti, da documentarsi all'Autorità competente ed agli Organi di controllo, nonché alla presentazione, alla Provincia di Milano, al Comune di Pieve Emanuele ed all'A.R.P.A. - Dipartimento di Milano, di un piano di indagine ambientale la cui esecuzione è sottoposta a preventiva approvazione.

**IL RESPONSABILE SERVIZIO
COORDINAMENTO TECNICO RIFIUTI
*P.i. Piergiuseppe Sibia***

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del d.lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate.

Pratica trattata da: Dott.ssa Vega Mazzoleni



AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE
PROVINCIA DI MILANO

UFFICIO D'AMBITO DELLA PROVINCIA DI MILANO - AZIENDA SPECIALE

VIALE PICENO 60 - 20129 MILANO
TELEFONO: 02 7740 1 (CENTRALINO)

Data 21.11.2014

Protocollo 13159 Fascicolo 2.10\2014\497

Pagina 1

ALLEGATO TECNICO D SCARICHI IN PUBBLICA FOGNATURA

Ragione Sociale	Serlenga Giuseppe S.a.s. di Zanotti Elisa e C.
Indirizzo Sede Legale	Via Gobetti n.37, frazione Fizzonasco, Comune di Pieve Emanuele (Mi)
Indirizzo Unità Operativa	Via Gobetti n.37, frazione Fizzonasco, Comune di Pieve Emanuele (Mi)
Attività	<i>Recupero e cernita di rottami ferrosi e non</i>
Gestore dell'Impianto	Elisa Zanotti in qualità di Socio Accomandatario e Rappresentante.

1. DESCRIZIONE DELLO SCARICO E DELL'ATTIVITA'

1.1. L'Impresa dichiara di svolgere attività di *Recupero e cernita di materiali ferrosi e non* e che l'insediamento produttivo è costituito da una superficie coperta totale pari a 262 mq (di cui 52 mq per alloggi/uffici e 210 mq per attività produttive), nonché da una superficie scoperta totale pari a 782 mq, di cui 752,3 mq impermeabilizzati e 29,70 non impermeabilizzati.

1.2. Nella relazione tecnica allegata alla precedente istanza di autorizzazione agli scarichi in pubblica fognatura sulla base della quale è stato rilasciato il titolo autorizzatorio dall'ATO Provincia di Milano in data 13.09.2010 prot. Prov. Mi n.0165454, veniva riportato quanto segue:

- la succitata superficie impermeabile dall'estensione di 752,3 mq viene utilizzata per lo scarico dei rottami ferrosi e non ed altresì per effettuare la cernita del materiale e la suddivisione per tipologia di prodotto da inviare al riciclaggio.
- Tutte le materie separate sono stoccate all'interno degli edifici ove si trattengono i metalli quali rame e piombo mentre le altre tipologie sono stoccate all'interno di container posti in area esterna.

1.3.

1.4. L' Impresa ha presentato un progetto di adeguamento del sistema fognario, come rilevabile dalla planimetria allegata alla presente istanza, con titolo "*PLANIMETRIA DI PROGETTO CON INDIVIDUAZIONE RETE FOGNARIA*" riportante un solo punto di scarico in pubblica fognatura, indicato con il codice S1, costituito da:

- acque reflue domestiche derivanti dai servizi igienici, sottoposte a trattamento in fossa biologica;
- acque meteoriche derivanti dal dilavamento dei piazzali, intercettate mediante un sistema di caditoie ed inviate ad un pozzetto ripartitore, da cui le acque meteoriche di prima pioggia vengono scaricate nella fognatura comunale previo trattamento in un manufatto dotato di un comparto di accumulo e di un comparto di disoleazione, mentre quelle di seconda pioggia sono recapitate in un corso d'acqua superficiale (*CANALETTA DI GUARDIA – COLATORE LAMBRO MERIDIONALE*) previa disoleazione e laminazione in due serbatoi in vetroresina dalla capacità totale di 48 mc.

La rete delle acque meteoriche decadenti dalle coperture si innesta a valle dei due disoleatori posti a trattamento delle acque di seconda pioggia, e congiuntamente a queste ultime vengono smaltite nel succitato corso d'acqua.

1.5. L'approvvigionamento idrico dichiarato dall'Impresa è pari a 140 m³/anno ed avviene unicamente per mezzo di pubblico acquedotto.

1.6. Acquisita come facente parte integrante del presente Allegato, in quanto riportante il sistema di fognatura da autorizzarsi, la planimetria come di seguito indicata: "*TAV.3 con oggetto "PLANIMETRIA DI PROGETTO CON INDIVIDUAZIONE RETE FOGNARIA"* del marzo 2014".

2. PARERI OBBLIGATORI E ISTRUTTORIA TECNICA

2.1. Acquisito il parere espresso da AMIACQUE con nota del 25.09.2014 (prot. n. 35748), trasmesso all'Ufficio d'Ambito della Provincia di Milano – Azienda Speciale in data 26.09.2014 (Prot. Uff. Amb. n. 10345), limitatamente alle acque meteoriche di prima pioggia "*a fronte del fatto che l'Impresa non dichiara alcuna attività di lavaggio delle superfici scolanti e che quindi non si sono potute effettuare valutazioni circa l'influenza che tale operazione eserciterebbe sul sistema di raccolta e trattamento*", ed il cui contenuto tecnico si intende qui interamente richiamato.

2.2. Il presente Allegato si riferisce unicamente allo scarico in pubblica fognatura delle acque meteoriche di prima pioggia salvo che l'Impresa nell'ottemperare alla prescrizione di cui al punto n. 3.5 chieda un aggiornamento dell'autorizzazione.

2.3. Vista la nota di ARPA del 15.06.2012 (Prot. Prov. Mi. n. 103741) nella quale ha convenuto nella quale ha convenuto "*di non dover esprimere alcun parere per lo scarico di acque meteoriche provenienti da qualsiasi tipologia di attività*"

2.4. Lo scarico in fognatura delle acque meteoriche di prima pioggia dovrà operare in osservanza a quanto indicato nell'art. 108 del D.Lgs. 152/06, compatibilmente con la succitata nota di ARPA del 15.06.2012 (Prot. Prov. Mi. n. 103741).

2.5. Le acque meteoriche di prima pioggia relative alle superfici scolanti in cui sono svolte le attività di deposito di rifiuti, centro di raccolta e/o trasformazione degli stessi, deposito di

rottami sono soggette, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. b), del R.R. n. 4/2006, alla disciplina dello smaltimento stabilita in materia dal Regolamento citato.

- 2.6. Ai sensi dell'art. 3, comma 2 del R.R. n. 4/2006 le acque di lavaggio delle superfici scolanti interessate dalla disciplina delle prime piogge sono soggette alla medesima regolamentazione di queste ultime.
- 2.7. L'afflusso di acque meteoriche nelle reti fognarie pubbliche, laddove non espressamente necessario, produce effetti negativi che si ripercuotono sul corretto funzionamento degli impianti di trattamento e sulla qualità dei corsi d'acqua ricettori e che quindi risulta opportuno provvedere alla riduzione delle portate di acque meteoriche drenate dal sistema di raccolta.
- 2.8. Gli scarichi dei servizi igienici sono da considerarsi all'origine acque reflue domestiche, così come definite dall'art. 74, comma 1, lettera g) del D.lgs. 152/06 s.m.i. e dall'art. 5, comma 1 del R.R. 3/06 e sono sempre ammessi se effettuati in reti fognarie e pertanto non sono da autorizzare, così come stabilito dagli artt. 107, comma 2 e 124, comma 4 del citato D.lgs. 152/06 s.m.i., purchè siano esercitati nel rispetto del "*Regolamento del Servizio Idrico Integrato*".
- 2.9. L'Impresa Serlenga Giuseppe S.a.s. di Zanotti Elisa e C. è autorizzata a scaricare in rete fognaria pubblica le acque meteoriche di prima pioggia derivanti dal dilavamento delle superfici scolanti sopraindicate, presso l'insediamento produttivo ubicato in Via Gobetti n.37, frazione Fizzonasco, Comune di Pieve Emanuele (Mi).
- 2.10. L'Ufficio d'Ambito della Provincia di Milano – Azienda Speciale, ferma restando la responsabilità di AMIACQUE per il rilascio delle sotto riportate prescrizioni tecniche, potrà procedere, anche in fase di rinnovo dell'Autorizzazione Unica Ambientale, ad imporre prescrizioni maggiormente restrittive.

3. PRESCRIZIONI E LIMITAZIONI

- 3.1. **La realizzazione delle opere in progetto dovrà essere ultimata entro e non oltre 12 mesi dalla notifica della presente autorizzazione. Occorrerà comunicare all'Ufficio d'Ambito della Provincia di Milano - Azienda Speciale e ad AMIACQUE, per mezzo di idonea certificazione a firma di tecnico abilitato, la data di fine lavori e la conformità dei lavori al succitato progetto approvato.**
- 3.2. Le acque meteoriche di prima pioggia autorizzate allo scarico in pubblica fognatura con il presente Allegato sono le acque che confluiscono nel punto di scarico indicato con il codice S1 nella planimetria allegata alla domanda di autorizzazione.
- 3.3. Secondo quanto previsto dall'art. 107, comma 1 del D.lgs. 152/06 s.m.i., fermo restando l'inderogabilità dei valori limite di emissione di cui alla tabella 3/A dell'allegato 5 alla parte III del D.lgs. 152/06 e, limitatamente ai parametri di cui alla nota 2 della tabella 5 del medesimo allegato 5, alla tabella 3, lo scarico in fognatura delle acque meteoriche di prima pioggia di cui al punto 3.2 deve essere conforme ai valori limite di emissione adottati dall'Autorità d'Ambito indicati nel "*Regolamento del Servizio Idrico Integrato*".

- 3.4. Lo scarico dovrà essere esercitato nel rispetto del “*Regolamento del Servizio Idrico Integrato*” che pertanto è da considerarsi parte integrante del presente Allegato nelle parti non in contrasto con quanto espressamente autorizzato.
- 3.5. Il Gestore dell’Impianto entro 30 giorni dal ricevimento dell’Autorizzazione Unica Ambientale, qualora debba scaricare in pubblica fognatura i reflui derivanti dall’attività di lavaggio delle superfici scolanti, dovrà inoltrare all’Ufficio d’Ambito della Provincia di Milano - Azienda Speciale, nonché ad AMIACQUE, una relazione integrativa rispetto a quella presente agli atti che dettagli la menzionata attività di lavaggio e contestualmente fare istanza di aggiornamento del titolo affinché l’Autorità possa altresì autorizzare le acque di lavaggio delle aree esterne. Trascorsi i 30 giorni senza che l’Impresa abbia adempiuto a quanto prescritto, l’attività di lavaggio delle aree esterne si intenderà come non esercitata.**
- 3.6. Lo scarico delle acque di prima pioggia raccolte dalle vasche di separazione, dimensionate in modo da trattenere complessivamente non meno di 50 mc per ettaro di superficie scolante, deve essere attivato 96 ore dopo il termine dell’ultima precipitazione atmosferica del medesimo evento meteorico, alla portata media oraria di 1 l/sec per ettaro di superficie scolante drenata, ancorché le precipitazioni atmosferiche dell’evento meteorico non abbiano raggiunto complessivamente 5 mm. La suddetta vasca dovrà essere dotata di sistema di alimentazione realizzato in modo da escluderla a riempimento avvenuto.**
- 3.7. entro 90 giorni dal ricevimento dell’autorizzazione, il titolare dello scarico dovrà installare idonei pozzetti di campionamento, ove non fossero già presenti, su ognuna delle reti di raccolta separata, prima della commistione con reflui di origine diversa, nonché immediatamente a monte del pozzetto di allaccio con la rete fognaria pubblica, che si ricorda devono avere le caratteristiche previste dal Regolamento Locale d’Igiene e del “*Regolamento per l’utenza dei servizi di raccolta, allontanamento, depurazione e scarico dei reflui*” (apertura cm 50 x 50, soglia di scarico posizionata 50 cm sopra il fondo del pozzetto, soglia di ingresso 1 DN sopra la soglia di scarico);
- 3.8. Il Gestore dell’Impianto è responsabile del corretto dimensionamento degli impianti di separazione e trattamento delle acque meteoriche di prima pioggia.
- 3.9. Il Gestore dell’Impianto è responsabile della manutenzione degli impianti di separazione e trattamento delle acque meteoriche di prima pioggia; la manutenzione dovrà essere effettuata con regolarità e dovrà essere tenuto un apposito registro di gestione dell’impianto di depurazione, riportante le attività di conduzione e manutenzione ordinaria e straordinaria, riportando gli esiti dei controlli interni effettuati, la data e la firma di chi ha effettuato l’intervento e che dovrà essere messo a disposizione dell’Autorità di controllo.
- 3.10. Il Gestore dell’Impianto dovrà segnalare all’Ufficio d’Ambito della Provincia di Milano - Azienda Speciale e ad AMIACQUE ogni interruzione dell’attività degli impianti di separazione e trattamento delle acque meteoriche di prima pioggia in caso di guasto ovvero manutenzione.
- 3.11. Le superfici scolanti e comunque tutte le superfici soggette a dilavamento meteorico devono essere mantenute in condizioni di pulizia tali da limitare il più possibile l’inquinamento delle acque.

- 3.12. Nel caso di sversamenti accidentali la pulizia delle superfici interessate dovrà essere eseguita immediatamente, a secco, eventualmente con idonei materiali assorbenti.
- 3.13. Tutti gli scarichi dovranno essere presidiati da idonei strumenti di misura, in alternativa potranno essere ritenuti idonei sistemi di misura delle acque di approvvigionamento, in tal caso lo scarico si intenderà di volume pari al volume di acqua approvvigionata, comunque sia tutti i punti di approvvigionamento idrico dovranno essere dotati di idonei strumenti di misura dei volumi prelevati posti in posizione immediatamente a valle del punto di presa e prima di ogni possibile derivazione.
- 3.14. Gli strumenti di misura di cui ai punti precedenti devono essere mantenuti sempre funzionanti ed in perfetta efficienza, qualsiasi avaria, disfunzione o sostituzione degli stessi deve essere immediatamente comunicata all'Ufficio d'Ambito della Provincia di Milano - Azienda Speciale e ad AMIACQUE. Qualora gli strumenti di misura dovessero essere alimentati elettricamente, dovranno essere dotati di conta ore di funzionamento collegato all'alimentazione elettrica dello strumento di misura, in posizione immediatamente a monte dello stesso, tra la rete di alimentazione e lo strumento oppure di sistemi di registrazione della portata.
- 3.15. Il Gestore dell'Impianto dovrà adottare tutte le misure necessarie onde evitare un peggioramento anche temporaneo delle caratteristiche qualitative delle acque.
- 3.16. Il Gestore dell'Impianto dovrà presentare nuova domanda di autorizzazione allo scarico per ogni diversa destinazione od ampliamento o ristrutturazione dell'insediamento.
- 3.17. Il Gestore dell'Impianto dovrà notificare al soggetto autorizzante ogni variazione intervenuta nel ciclo tecnologico e/o nelle materie prime adoperate.
- 3.18. Il Gestore dell'Impianto dovrà segnalare tempestivamente al soggetto autorizzante ogni eventuale incidente, avaria od altro evento eccezionale, che possano modificare, qualitativamente o quantitativamente, le caratteristiche degli scarichi.
- 3.19. Il Gestore dell'Impianto dovrà notificare al soggetto autorizzante ogni eventuale trasferimento della gestione o della proprietà dell'insediamento.
- 3.20. Tutti i rifiuti generati dall'attività esercitata e dalle operazioni gestionali e manutentive condotte presso l'insediamento devono essere smaltiti in conformità alle normative vigenti di cui alla parte IV del D.lgs. 152/2006.
- 3.21. Il presente Allegato e la planimetria già indicata fra le premesse al presente atto – TAV.3 con oggetto "*PLANIMETRIA DI PROGETTO CON INDIVIDUAZIONE RETE FOGNARIA*" del marzo 2014.
- 3.22. Il Gestore dell'Impianto oggetto del presente Allegato è tenuto al pagamento delle tariffe di depurazione e fognatura vigenti.

4. CONTROLLI

- 4.1. L'Ufficio d'Ambito della Provincia di Milano – Azienda Speciale potrà procedere - anche in futuro - sia direttamente sia per il tramite di AMIACQUE, alla verifica dei presupposti tecnici dichiarati dal Gestore dell'Impianto nonché alla sussistenza degli stessi per tutta la durata dell'Autorizzazione Unica Ambientale, anche ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 128 e ss. del D.lgs. 152/06 s.m.i.
- 4.2. L'Ufficio d'Ambito della Provincia di Milano – Azienda Speciale, in quanto Autorità competente ai sensi dell'art. 129 del D.lgs. n. 152/2006, è autorizzato ad effettuare le ispezioni, i controlli e i prelievi necessari all'accertamento del rispetto dei valori limite di emissione, delle prescrizioni contenute nel presente atto autorizzativo e delle condizioni che danno luogo alla formazione degli scarichi. Il Gestore dell'Impianto è tenuto a fornire le informazioni richieste e a consentire l'accesso ai luoghi dai quali origina lo scarico.
- 4.3. **L'Ufficio d'Ambito della Provincia di Milano - Azienda Speciale procede, ai sensi degli artt. 130 e 133 del D.lgs. n. 152/2006, in caso di inosservanza delle prescrizioni contenute nel presente allegato facente parte integrante dell'Autorizzazione Unica Ambientale e in caso di violazione delle disposizioni legislative e dei regolamenti vigenti, alla diffida e secondo la gravità dell'infrazione, chiede all'Autorità competente che si proceda alla sospensione o alla revoca dell'Autorizzazione Unica Ambientale limitatamente allo scarico in pubblica fognatura, ferma restando l'applicazione delle norme sanzionatorie amministrative e penali di cui al titolo V della parte terza del D.lgs. 152/2006.**
- 4.4. L'Ufficio d'Ambito della Provincia di Milano – Azienda Speciale ai sensi dell'art. 107, comma 1 del D.lgs. 152/2006 s.m.i., su proposta di AMIACQUE, si riserva di modificare i limiti di accettabilità in funzione della capacità dell'impianto di trattamento acque reflue e degli obiettivi di qualità del corpo idrico ricettore.
- 4.5. Secondo quanto previsto dal Regolamento d'Igiene del Comune di Pieve Emanuele (Mi) e dal Regolamento Locale d'Igiene Tipo della Regione Lombardia devono essere garantiti i requisiti di sicurezza dei manufatti interrati.

IL DIRETTORE GENERALE DELL'UFFICIO
D'AMBITO DELLA PROVINCIA DI
MILANO – AZIENDA SPECIALE
(Avv. Italia Pepe)

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate.

Responsabile dell'istruttoria: Ing. Giovanni Braschi



ALLEGATO TECNICO EMISSIONI IDRICHE

Prot. 187635 del 11.09.2014

Fasc. 9.3/2014/497

Ragione Sociale:	SERLENGA GIUSEPPE S.a.s.
P.IVA:	03843650965
Indirizzo sede legale:	Via GOBETTI, 37 – PIEVE EMANUELE (MI)
Indirizzo impianto:	Via GOBETTI, 37 – PIEVE EMANUELE (MI)
Attività:	Messa in riserva e trattamento rifiuti speciali non pericolosi

Oggetto:ALLEGATO TECNICO EMISSIONI IDRICHE – Domanda di autorizzazione unica ambientale (A.U.A.) - Richiesta autorizzazione allo scarico di acque reflue meteoriche di seconda pioggia in corpo idrico superficiale denominato Colatore Lambro Meridionale, per l'insediamento ubicato in via Gobetti, 37 nel comune di Pieve Emanuele, alla ditta Serlenga Giuseppe S.a.s.

1) Descrizione dell'intervento

Il presente intervento si colloca all'interno di un progetto relativo all'esercizio di un impianto adibito ad attività di messa in riserva [R13] e recupero [R4] di rifiuti speciali non pericolosi in regime semplificato, ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.;

Nell'ambito dell'esercizio dell'impianto, si prevede l'utilizzo di un sistema di raccolta, depurazione e scarico dei reflui meteorici di seconda pioggia provenienti dalle superfici scolanti adibite a transitto mezzi, deposito rifiuti e materie recuperate. I reflui civili ed i meteorici di prima pioggia sono attualmente raccolti, depurati e scaricati in pubblica fognatura.

Gli scarichi dell'impianto, indicati nelle planimetria presentata (Tav. 3_del marzo 2014), presentano le seguenti caratteristiche:

TIPOLOGIA ACQUE REFLUE PROVENIENTI DALL'IMPIANTO	RICETTORE FINALE
Acque reflue civili dai servizi igienici	Collettore fognario comunale
Acque reflue meteoriche di prima pioggia e di lavaggio dei piazzali	Collettore fognario comunale
Acque meteoriche di seconda pioggia provenienti dai piazzali	Corpo idrico superficiale Colatore Lambro Meridionale, previo trattamento

1.1 il sito è dotato di una rete di raccolta che presenta pertanto due punti di scarico codificati n.1 e S1:

Settore risorse idriche e attività estrattive - Servizio Acque Reflue

C.so di P.ta Vittoria, 27 – 20122 Milano. tel: 02 7740.3812 pec: protocollo@pec.provincia.milano.it

Responsabile del Servizio: Dott. Marco Porrati – Tel. 02.7740.3598, email: m.porrati@provincia.milano.it

Pratica trattata da : Dott. Gianluca Wjan tel. 02 7740.3832, email: g.wjan@provincia.milano.it



- 1.1.1 lo scarico finale S1 è costituito da acque reflue civili provenienti dai servizi igienici e da acque reflue meteoriche di prima pioggia che recapitano in pubblica fognatura;
- 1.1.2 lo scarico finale n.1 è costituito da acque reflue meteoriche di seconda pioggia il cui recapito è previsto in c.i.s. denominato Colatore Lambro Meridionale;

2) Natura e descrizione dello scarico

Terminale n° 1 (Coordinate Gauss-Boaga: X 5024447; Y 1515184) – Acque reflue meteoriche di seconda pioggia

Le acque reflue meteoriche di seconda pioggia provengono dalle superfici scolanti dell'insediamento, subiscono un trattamento di decantazione e desoleazione dopo di che, tramite dispositivo by pass, sono recapitate nel terminale di scarico n.1.

Visto che ditta opera stoccaggio di rifiuti anche sui piazzali esterni come si evince dalla Tav. 02, l'impianto fognario prevede il trattamento anche delle acque di seconda pioggia e risulta così configurato:

- pozzetto scolmatore idoneo a separare le acque di prima pioggia da depurare da quelle di seconda pioggia;
- trattamento delle acque meteoriche di seconda pioggia tramite due desoleatori;
- successivamente, tramite linea interrata in PVC diam. mm.200, i reflui di seconda pioggia giungono alla cameretta con pompa sommersa che solleverà le acque e le invierà al serbatoio di accumulo o vasca volano;
- Tale serbatoio avrà la dotazione di un regolatore meccanico di portata con misuratore integrato che regolerà la portata in uscita parametrizzando il dato sulla base dei 20 lsec/ha stabiliti dalla normativa;
- le acque laminate saranno immesse nel pozzetto di prelievo campioni e successivamente versate all'interno del canale di guardia del colatore Lambro Meridionale, ricettore soggetto a periodi di asciutta superiori a 120 gg l'anno.

I desoleatori installati, separano i reflui contenenti idrocarburi/oli non emulsionati per flottazione; gli stessi prevedono una prima sezione di calma che obbliga il refluo ad attraversare il pacco lamellare a coalescenza in grado di ottimizzare la separazione. Nelle maglie del filtro a coalescenza vengono attratte le microparticelle d'olio, formando una pellicola d'olio che, raggiunte le dimensioni adatte alla flottazione, risale in superficie rendendo possibile il loro recupero. Successivamente il refluo trattato viene recapitato nel ricettore finale previo passaggio in un pozzetto di ispezione e campionamento per permettere i prelievi dei reflui scaricati e il relativo controllo della qualità.

3) Prescrizioni

Limiti di emissione

I limiti di scarico in corso d'acqua superficiale delle acque reflue meteoriche di seconda pioggia devono rispettare i limiti di emissione previsti dalla Tabella 4 dell'allegato 5 del d.lgs. 152/06 e s.m.i.

I limiti qualitativi previsti dalla normativa vigente in relazione allo scarico in corpo idrico superficiale dovranno essere rispettati ai pozzetti posti sui terminali di scarico ed al pozzetto di ispezione posto a valle del trattamento di depurazione;



I limiti di accettabilità non possono essere conseguiti mediante diluizione secondo quanto previsto dall'art.101, comma 5 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i.

Autocontrolli

Con periodicità annuale, in concomitanza di un evento meteorico che comporti l'attivazione dello scarico delle acque di seconda pioggia in c.i.s., devono essere eseguite analisi al fine di verificare il rispetto di quanto stabilito dalla Tabella 4, Allegato 5, alla Parte Terza del D.Lgs. 152/06; si evidenzia che ai sensi dell'art. 101 del D.Lgs 152/2006 questi non potranno essere conseguiti mediante diluizione;

Le risultanze analitiche riguardanti lo scarico delle acque reflue meteoriche di seconda pioggia, non appena ricevute, dovranno essere trasmesse alla Provincia di Milano ed all'A.R.P.A. - Dipartimento di Milano;

La ditta dovrà conservare un registro delle analisi periodiche delle acque meteoriche; tale registro sarà tenuto a disposizione dell'Amministrazione Provinciale e dell'Arpa competente, con l'obbligo, da parte della ditta, di segnalare ogni eventuale superamento dei limiti qualitativi previsti entro 24 (ventiquattro) ore dall'accadimento.

Obblighi gestionali e Divieti

Dovrà essere garantita l'accessibilità ai dispositivi di trattamento e di scarico esistenti per le verifiche delle autorità preposte al controllo.

Ogni singolo apporto di acque reflue allo scarico finale deve offrire la possibilità di campionamento singolo.

In nessun caso le acque meteoriche devono raggiungere il sistema depurativo biologico dei servizi igienici;

Il/i pozzetto/i di prelievo/campionamento dovrà essere mantenuto in buono stato e sempre facilmente accessibile per i campionamenti;

Dovranno essere previsti periodici lavori di manutenzione e pulizia della rete idrica di scarico; i rifiuti risultanti dalla pulizia dei sistemi depurativi dovranno essere smaltiti secondo quanto previsto dalla legislazione vigente in materia (D.L.vo 152/06 così come modificato e integrato dal D.Lvo 205/2010);

Come previsto dall'art.5 del , comma 1 del R.R. 4/2006, tutte le superfici scolanti dell'insediamento dovranno essere impermeabilizzate.

Tutte le superfici scolanti dovranno essere mantenute in condizioni tali da limitare fenomeni di inquinamento; a tale scopo i materiali o i rifiuti che possono rilasciare per dilavamento sostanze tossiche, nocive, corrosive o comunque potenzialmente inquinanti dovranno essere tenuti al riparo dalle precipitazioni atmosferiche e, in caso di sversamenti accidentali, si dovrà procedere al loro contenimento con idonei prodotti, nonché dovrà essere eseguita immediatamente la pulizia delle superfici interessate utilizzando eventualmente allo scopo idonei materiali assorbenti;

E' fatto divieto di attivare scarichi difformemente da quanto autorizzato ai sensi delle presenti condizioni e prescrizioni nonché immettere, anche per cause accidentali, sostanze di qualsiasi natura che possano pregiudicare la qualità dello scarico in uscita.

Qualsiasi evento accidentale che possa avere ripercussioni sulla qualità dei reflui scaricati dovrà essere comunicato tempestivamente alla Provincia ed all'ARPA. Qualora non possa essere garantito il rispetto dei limiti di legge, lo scarico dovrà essere immediatamente interrotto.

Ogni modifica che comporti una variazione qualitativa e/o quantitativa dello scarico dovrà essere preventivamente autorizzata;

Comunicazioni

La ditta avrà l'obbligo di comunicare:

1. Alla Provincia di Milano, ed all'ARPA della Lombardia Dipartimento di Milano, entro 24 (ventiquattro) ore dal momento in cui il titolare dello scarico ne è venuto a conoscenza, qualsiasi non

Settore risorse idriche e attività estrattive - Servizio Acque Reflue

C.so di P.ta Vittoria, 27 – 20122 Milano. tel: 02 7740.3812 pec: protocollo@pec.provincia.milano.it

Responsabile del Servizio: Dott. Marco Porrati – Tel. 02.7740.3598, email: m.porrati@provincia.milano.it

Pratica trattata da : Dott. Gianluca Wjan tel. 02 7740.3832, email: g.wjan@provincia.milano.it

Area
tutela e valorizzazione
ambientale

Settore risorse
idriche e attività
estrattive

Centralino : 02 7740.1
www.provincia.milano.it



**Provincia
di Milano**

- conformità che possa pregiudicare la qualità dello scarico in uscita;
2. Alla Provincia di Milano ed all'ARPA della Lombardia Dipartimento di Milano il superamento dei limiti di legge; qualora non possa essere garantito il rispetto dei limiti di legge lo scarico dovrà essere immediatamente interrotto;
 3. Alla Provincia di Milano ed all'ARPA della Lombardia Dipartimento di Milano, lo sversamento, il traboccamento e ogni altro evento accidentale che possa pregiudicare la qualità dello scarico in uscita, inviando entro 5 (cinque) giorni dal momento in cui il titolare dello scarico ne è venuto a conoscenza, una nota contenente la descrizione dell'episodio verificatosi completo dei provvedimenti adottati per circoscrivere e gestire gli effetti derivanti dall'accadimento nonché le misure atte a prevenirne il ripetersi.

**IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO ACQUE REFLUE
Dott. Marco Porrati**

**IL DIRETTORE DEL
SETTORE RISORSE IDRICHE
E ATTIVITA' ESTRATTIVE
Ddott.sa Maria Cristina Pinoschi**

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate.

Settore risorse idriche e attività estrattive - Servizio Acque Reflue

C.so di P.ta Vittoria, 27 – 20122 Milano. tel: 02 7740.3812 pec: protocollo@pec.provincia.milano.it

Responsabile del Servizio: Dott. Marco Porrati – Tel. 02.7740.3598, email: m.porrati@provincia.milano.it

Pratica trattata da : Dott. Gianluca Wjan tel. 02 7740.3832, email: g.wjan@provincia.milano.it

Area tutela e valorizzazione ambientale


Settore risorse idriche e attività estrattive

Centralino : 02 7740.1
www.provincia.milano.it



Provincia di Milano

All.: Planimetria




Settore risorse idriche e attività estrattive - Servizio Acque Reflue

C.so di P.ta Vittoria, 27 – 20122 Milano. tel: 02 7740.3812 pec: protocollo@pec.provincia.milano.it

Responsabile del Servizio: Dott. Marco Porrati – Tel. 02.7740.3598, email: m.porrati@provincia.milano.it

Pratica trattata da : Dott. Gianluca Wjan tel. 02 7740.3832, email: g.wjan@provincia.milano.it



ZONA	TIPOLOGIA	DESCRIZIONE	CER	OPERAZIONE	POTENZIALITA' DI DEPOSITO		
					SUPERFICIE mq	t	mc
I1	1.1	Rifiuti di carta, cartone e cartoncino, inclusi poliaccoppiati anche di imballaggio	150101 150105 150106 200101	R13	7.5	5	7.5
I2	2.1	Imballaggi, vetro di scarto ed altri rifiuti e frammenti di vetro; rottami di vetro	101112 150107 160120 170202 191205 200102	R13	8.00	1	1
I3	3.1	Rifiuti di ferro, acciaio e ghisa	100210 100299 120101 120102 120199 150104 160117 170405 190102 190118 191202 200140	R13	81.00	50	60
I4	3.2	Rifiuti di metallo ferroso o loro leghe	100899 110599 110501 120103 120104 120199 150104 170401 170402 170403 170404 170406 170407 191002 200140 191203	R13	90.00	40	48
I5	5.8	Spezzoni di cavo di rame ricoperto	160118 160122 160216 170401 170411	R13	8.00	10	10
I6	5.19	Apparecchi domestici, apparecchiature e macchinari post-consumo non contenenti sostanze lesive dell'ozono stratosferico di cui alla Legge 549/93 o HFC	160214 160216 200136	R13	20.00	10	10
I7	6.1	Rifiuti di plastica; imballaggi usati in plastica compresi i contenitori per liquidi, con esclusione dei contenitori per fitofarmaci e presidi medico-chirurgici	020104 150102 170203 200139 191204	R13	20.00	5	10
I8	9.1	Scarti di legno e sughero, imballaggi in legno	030101 030105 030199 150103 170201 191207 200138 200301	R13	20.00	5	6
T1	3.1	Rifiuti di ferro, acciaio e ghisa	100210 100299 120101 120102 120199 150104 160117 170405 190102 190118 191202 200140	R4	25.00	//	//
	3.2	Rifiuti di metallo ferroso o loro leghe	100899 110599 110501 120103 120104 120199 150104 170401 170402 170403 170404 170406 170407 191002 200140 191203				
T2	3.1	Rifiuti di ferro, acciaio e ghisa	100210 100299 120101 120102 120199 150104 160117 170405 190102 190118 191202 200140	R4	56.00	//	//
	3.2	Rifiuti di metallo ferroso o loro leghe	100899 110599 110501 120103 120104 120199 150104 170401 170402 170403 170404 170406 170407 191002 200140 191203				
M1	//	Materie con qualifica di cessato rifiuto ai sensi dell'art.184 ter del D.lgs. 152/06 e s.m.i.	//	//	33.00	30	30
M2	//	Materie con qualifica di cessato rifiuto ai sensi dell'art.184 ter del D.lgs. 152/06 e s.m.i.	//	//	133.00	130	130
D	//	Decadenti dalla lavorazione	//	//	68.00	Attività svolta in regime di deposito temporaneo ai sensi dell'art.183 comma 1 lettera b) del D.Lgs n.152 del 3 aprile 2006	
C	//	Settore di conferimento	//	//	15.00	//	//

LEGENDA

- VIABILITA'
- LIMITE AREA OGGETTO DELL'ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE UNICA (AUA) AI SENSI DEL D.P.R. N. 59/2013
- LIMITE DI RISPETTO DELLA ROGGIA MOLINARA

ASSIECO
CONSULENZA AMBIENTALE

ASSIECO s.r.l. Società unipersonale
Sede legale e operativa: Via Montegrappa, 27/a - Rogno (BG)
Tel. 0354340056 Fax. 0354340057 e-mail: info@assieco.it
Capitale sociale 10,000 € i.v. - REA n. 334809
C.F. - P.IVA - Reg. Impr. BG: 02925170165

Studio Tecnico Arch. Dario Poetini
Via Nazionale n.32 - 25044 - Capo di Ponte (BS) - tel. 3289258477

COMUNE DI PIEVE EMANUELE PROVINCIA DI MILANO

TAV. U PLANIMETRIA CON DISPOSIZIONE ZONE OPERATIVE E SCHEMA FOGNARIO

SCALA 1/100 DATA: MARZO 2014
AGG.: AGOSTO 2014

PROGETTO

OGGETTO
ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA) AI SENSI DEL D.P.R. N. 59/2013


COMMITTENTE
SERLENGA GIUSEPPE S.A.S. DI ZANOTTI ELISA E C.
Insedimento produttivo:
Via P. Gobetti, n. 37 - 20090 Pieve Emanuele (MI)

LA DITTA
(Serlenga Giuseppe S.a.s.)

IL TECNICO
(Arch. Dario Poetini)

ORIGINE DEGLI ARCHITETTI
PIANIFICATORI PAESAGGISTI
CONSERVATORI DELLA
PROVINCIA DI BRESCIA

ISCR. N° 2458



Area
tutela e valorizzazione
ambientale

Settore
monitoraggio giuridico e
autorizzazioni uniche
ambientali

Centralino: 02 7740.1
www.cittametropolitana.mi.it



Città
metropolitana
di Milano

Data 7/10/2015

Protocollo 254560/2015 fasc. 9.3/2014/497
Citare sempre il fascicolo nelle eventuali risposte

Pagina 1

Spett.le
Serlenga Giuseppe S.a.s. di Zanotti Elisa & C.
info@pec.serlengasas.it

e p.c.
Allo Sportello Unico per le Attività Produttive
S.U.A.P. di Pieve Emanuele
suap.pieveemanuele@legalmail.it

Spett.le
Comune di Pieve Emanuele
Ufficio Ambiente/Ecologia
protocollo.pieveemanuele@legalmail.it

Spett.le
ATO Provincia di Milano
atoprovinciadimilano@legalmail.it

Spett.le
A.R.P.A. - Dipartimento di Milano
U.O. Attività Produttive e Controlli
dipartimentomilano.arpa@pec.regione.lombardia.it

Spett.le
Coface S.A.
Via G. Spadolini n. 4
20141 Milano
coface@pec.coface.it

Oggetto: D.Lgs. 59/2013 Autorizzazione Unica Ambientale, R.G. n. 1907/2015 del 9.03.2015 rilasciata dal Comune di Pieve Emanuele in data 17.03.2015, Prot. n. 6678/2015 alla Serlenga Giuseppe S.a.s. di Zanotti Elisa & C. con sede legale ed insediamento in Pieve Emanuele (MI) - Via Gobetti n. 37. Accettazione fidejussione n. 2096643 del 11.09.2015, appendice di polizza n. 1 del 24.09.2015 emesse da Coface S.A. prestate a fronte dell'Autorizzazione Unica Ambientale RG. 1907/2015 del 9.03.2015.

Richiamata l'Autorizzazione Unica Ambientale R.G. 1907/2015 del 9/03/2015 avente ad oggetto "Autorizzazione Unica Ambientale per recupero dei rifiuti non pericolosi ex art. 216 del D.Lgs 152/2006, per scarico in corpo idrico superficiale di acque meteoriche di seconda pioggia e per scarico in pubblica fognatura di acque meteoriche di prima pioggia alla Società SERLENGA GIUSEPPE S.A.S. di ZANOTTI ELISA & C. con sede legale e sede

Settore monitoraggio giuridico e autorizzazioni uniche ambientali

C.so di P.ta Vittoria, 27 - 20122 Milano. tel: 02 7740.6204 pec: protocollo@pec.cittametropolitana.mi.it

Responsabile del procedimento: Avv. Patrizia Trapani, tel: 02 7740.2228 , email: p.trapani@cittametropolitana.mi.it

Per informazioni: Dott.ssa Vega Mazzoleni, tel: 02 7740.6746, email: v.mazzoleni@cittametropolitana.mi.it

Data 7/10/2015

Protocollo 254560/2015 fasc. 9.3/2014/497

Pagina 2



Città
metropolitana
di Milano

operativa nel comune di Pieve Emanuele (MI) in Via P. Gobetti n. 37”, rilasciata dal Comune di Pieve Emanuele il 17/03/2015 (prot. SUAP n.6678/2015).

Vista la garanzia finanziaria n. la garanzia finanziaria n. 2096643 del 11.09.2015 e la relativa appendice di polizza n. 1 del 24.09.2015 emesse da Coface S.A. trasmesse con note del 18.09.2015 (prot. n. 233955) e nota del 6.10.2015 (prot. n. 253078) acquisite agli atti della Città Metropolitana in pari date;

Vista la nota di riscontro del Settore Rifiuti, bonifiche e A.I.A. del 6/10/2015 (prot. n. 253146).

Preso atto quindi che la sopracitata polizza fidejussoria, comprensiva di appendice, è conforme alle disposizioni indicate dalla D.G.R. 19.11.2004 n. 7/1946 e pertanto viene accettata dalla scrivente Città Metropolitana.

Dato atto che la presente nota viene trasmessa all'Impresa Serlenga Giuseppe S.a.s. di Zanotti Elisa & C. ed agli altri soggetti in indirizzo per essere conservata, in allegato alla Autorizzazione Unica Ambientale R.G. 1907/2015 del 9/03/2015 a comprova dell'efficacia, a tutti gli effetti, del provvedimento stesso e va esibita, se richiesta, agli organi preposti al controllo.

Cordiali saluti.

IL DIRETTORE DEL
SETTORE MONITORAGGIO GIURIDICO E
AUTORIZZAZIONI UNICHE AMBIENTALI
Avv. Patrizia Trapani

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate.